



# L'ADOZIONE NELL'ORDINAMENTO SAMMARINESE

DI VALERIA PIERFELICI  
COMMISSARIO DELLA LEGGE, MAGISTRATO  
DIRIGENTE DEL TRIBUNALE UNICO

## 1. Evoluzione dell'istituto e principi generali

L'adozione dei minori costituisce una delle tematiche più delicate e complesse che qualunque ordinamento giuridico ha dovuto affrontare. Si scontrano, infatti, l'interesse del minore a crescere nella sua famiglia, l'incapacità totale della famiglia di assicurare lo sviluppo armonico della personalità del minore, e l'interesse degli adottanti a sostituire la filiazione adottiva a quella biologica.

E' questa la ragione per cui il legislatore è intervenuto per riconoscere la libertà di adottare, ma non la libertà di scegliere il minore, che è invece rimessa alle autorità dello Stato, cui compete anche di stabilire quali minori versino in stato di abbandono e, dunque, siano da porsi in stato di adottabilità, e di verificare l'idoneità educativa degli adottanti.

Infatti, fermo restando il principio fondamentale che ogni bambino ha il diritto di essere educato in seno alla propria famiglia, e dunque di non essere separato dai suoi genitori, in consonanza con l'art. 6 della Dichiarazione dei diritti del fanciullo approvata dall'O.N.U. il 20 novembre 1959, ed in applicazione della moderna concezione che vede nel minore un titolare di diritti soggettivi, al quale va riconosciuto il diritto di un pieno ed armonioso sviluppo della sua personalità, in un ambiente familiare, in un'atmosfera di felicità,

amore e comprensione, si dovevano apprestare strumenti atti a consentire la realizzazione di queste esigenze quando i genitori biologici e la famiglia naturale non sono per qualsiasi motivo idonei a provvedere.

Come già rilevato, l'istituto dell'adozione ha come scopo principale quello di dare al minore una famiglia e di prevenire i danni che gli deriverebbero dall'abbandono. Il fine, pertanto, non è quello di fornire un ambiente familiare idoneo al minore che ne sia privo, ma quello di creare un pieno rapporto di filiazione tra soggetti che non sono legati da vincoli di sangue.

Conformemente alla ricordata impostazione, si osserva che l'istituto in esame è quello che più di ogni altro ha subito una evoluzione significativa. Infatti, a partire dal 1975, l'istituto dell'adozione ha conosciuto una profonda evoluzione che ha finito per modificarne l'originaria funzione.

Alla tradizionale impostazione di origine romanistica, che vedeva nella *adoptio* e nella *adrogatio* esclusivamente uno strumento con il quale il *paterfamilias* poteva procacciarsi un erede, si è sovrapposta quella, tipica delle società evolute, di costituire uno strumento per una più incisiva tutela dei minori privi di una famiglia adeguata.

Secondo il diritto romano si entrava nella famiglia *aut natura aut iure*, e dunque, sia con il fatto della nascita da *iustae nuptiae*, sia in virtù di atti giuridici quali l'adozione, che creava tra adottante ed adottato - non legati da filiazione di sangue -, un rapporto giuridico, a contenuto personale e patrimoniale, del tutto simile a quello derivante dalla filiazione di sangue. Tale adozione, che concerneva anche i maggiorenni - tuttora presente in molti ordinamenti, ed anche in San Marino (su cui *infra*) - mirava essenzialmente a soddisfare le esigenze degli adulti senza figli di sangue: "l'adozione, infatti, sorse fondamentalmente per tramandare il casato ed il patrimonio delle famiglie nobili; poteva comunque utilizzarsi da chiunque volesse, in quanto privo di discendenti, perpetuare il nome ed assicurare all'eletto la trasmissione ereditaria dei beni. Tale adozione consente anche di valorizzare le esigenze affettive dell'adottante, ed il bisogno di solidarietà, del quale è aspetto l'assistenza che l'adottato assicurerà all'adottante" (G. BONILINI, *Nozioni di diritto di famiglia*, Torino, 1987, p. 157 s.). Dopo la riforma dell'istituto da parte di Giustiniano (C. 8, 48, 10), infatti, la *adrogatio* e la *adoptio* del diritto romano classico sono state sostituite dalla *adoptio plena*, che fa acquistare all'adottante la potestà ed elimina ogni diritto successorio dell'adottato nei

rapporti con la famiglia, consentita solo se un discendente è adottato da un ascendente, e dalla *adoptio semiplena*, per la quale i vincoli di parentela e le aspettative successorie di fronte alla famiglia di origine rimangono intatte, e solo vi si aggiungono le nuove nei confronti dei genitori adottivi. In definitiva, la riforma giustiniana, al fine di assicurare comunque i diritti successori all'adottato, che potevano essere lesi a seguito della revoca della adozione classica, distinse l'adozione fatta da un ascendente da quella fatta da un estraneo - e cioè da persone, anche parenti, diverse dagli ascendenti -, per attribuire effetti legittimanti solo alla prima, mentre la seconda non recide i legami dell'adottato con la sua famiglia naturale (con la conseguente permanenza dei diritti successori), né lo sottrae alla potestà dei genitori naturali, conseguendo l'adottato solo il diritto di succedere nel patrimonio dell'estraneo adottante.

Lo schema dell'adozione tradizionale si è presentato particolarmente idoneo per rispondere alle esigenze di solidarietà e protezione verso i minori privi di una famiglia adeguata. All'esigenza egoistica degli adottanti si è pertanto sostituita quella di tutela dell'adottando. La moderna adozione dei minori ha dunque come fine precipuo quello di assicurare ai minori privi di un ambiente familiare adeguato - e che pertanto versano in uno stato di abbandono morale e materiale -, la possibilità di essere inseriti e di crescere comunque in una famiglia come se fossero figli legittimi degli adottanti. Tale adozione, infatti, rompe i rapporti con la famiglia di sangue del minore, il quale diviene ad ogni effetto figlio legittimo degli adottanti. Questa forma di adozione, dunque, non mira tanto ad assicurare agli adottanti la continuità del nome e del patrimonio familiari, bensì a rendere possibile al minore abbandonato l'inserimento in un ambiente familiare idoneo allo sviluppo della sua personalità ed alle sue esigenze affettive, spirituali, materiali. Peraltro, proprio la *ratio* dell'istituto esige che con l'autonomia privata (degli adottanti) concorra l'intervento dello Stato, a mezzo dei suoi organi, al fine di assicurare l'attuazione degli imprescindibili interessi del minore, anche a scapito di coloro che aspirano essere i suoi genitori adottivi. In tal modo l'istituto "si viene ragionevolmente avvicinando a un mondo dove si curano interessi superiori alle parti, in quanto la sovrapposizione al rapporto naturale di una situazione creata dalla legge doveva richiamare una più stretta partecipazione dell'autorità dello Stato; e la richiede soprattutto la creazione di un vincolo che va oltre la volontà delle parti, per proiettarsi sia nella cerchia della parentela, sia

irrevocabilmente nel futuro, così come è apparso necessario per assicurare anche il distacco dall'originaria derivazione familiare. Si aggiunga che un'incidenza così radicale nel rapporto di natura non potrebbe essere affidata alla sola libera volontà dei singoli, anche per evitare che dei figli e del loro *status* venga fatto un oggetto di commercio” (A. TRABUCCHI, voce *Adozione* in *Enc. Giur. Treccani*).

Si deve evidenziare che la Convenzione di Strasburgo in materia di adozione dei minori aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa il 24 aprile 1967, entrata in vigore il 26 aprile 1968, ha sancito una serie di regole di diritto sostanziale alle quali gli Stati membri sono obbligati a conformare i loro ordinamenti, nel precipuo interesse dei minori. Essa mira ad introdurre una disciplina uniforme dell'adozione dei minori, ma “non si tratta di una vera convenzione di diritto materiale uniforme, in quanto essa non contiene una disciplina completa dell'adozione, bensì soltanto un elenco di principi-quadro destinati ad essere applicati dagli Stati membri nelle loro legislazioni, cosicché le singole regolamentazioni rimangono divergenti” (A. DAVI, voce *Adozione* in *Enc. Giur. Treccani*).

I caratteri dell'istituto sono quelli della c.d. adozione legittimante, informata ad un costante riferimento, quale criterio di giudizio, al principio dell'interesse del minore, che ottiene riconoscimento ufficiale. L'art. 8 della Convenzione infatti non consente alle Autorità competenti di pronunciare l'adozione se non hanno acquisito il convincimento che essa sia conforme all'interesse del minore e sia idonea a garantirgli un nucleo familiare stabile ed armonioso.

L'adozione, dunque, viene ad essere resa possibile solo in presenza di adeguate garanzie, e purché ricorrano i criteri di valutazione e di scelta dettagliatamente individuati dal testo convenzionale. Imprescindibili a tal fine sono reputate le indagini ad opera di persone competenti che il giudice deve svolgere prima di pronunciare l'adozione, sia relativamente all'adottato che agli adottanti (art. 9).

In particolare viene espressamente previsto che “l'adozione deve avere luogo solo dopo che l'autorità competente ha acquisito la certezza di agire nell'interesse del minore”, richiedendo il “compimento di adeguate indagini” da esercitarsi nei confronti degli aspiranti genitori. La Convenzione, dunque,

mostra di assegnare il ruolo di strumento fondamentale per garantire le necessità e le esigenze del minore alla valutazione della idoneità dei coniugi. Questa valutazione rappresenta l'unico momento in cui, effettivamente, si può verificare se la coppia operi correttamente, contemperando i propri interessi con quelli del bambino, del quale deve essere favorito uno sviluppo equilibrato in un reciproco clima di serenità e distensione.

La Convenzione, poi, assegna un ruolo preponderante al consenso dei genitori naturali o del tutore del minore alla adozione, che diviene il presupposto fondamentale per una valida adozione; solo in casi eccezionali si potrà prescindere dal consenso.

La Convenzione, infine, ammette anche la revoca della adozione legittimante se questa è prevista dalla legge nazionale, sebbene sia resa possibile solo dopo che l'adottato ha raggiunto la maggiore età, sulla base della decisione di una autorità giudiziaria o amministrativa, e per i gravi motivi stabiliti dalla legge interna (art. 13).

La legge 26 aprile 1986 n. 49, al Titolo VIII (artt. 62-79) ha disciplinato l'adozione legittimante, ispirandosi ai principi della Convenzione di Strasburgo sopra ricordati ed alla legge italiana 4 maggio 1983 n. 184. La legge 20 luglio 1999 n. 83 ha regolato l'adozione internazionale, mentre con il Decreto Reggenziale 20 settembre 2004 n. 120 è stata ratificata la Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 sulla "protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale", alla quale ha dato attuazione la legge 28 aprile 2008 n. 68.

## **2. L'adozione legittimante del minore: presupposti e procedimento**

L'art. 64 della legge 26 aprile 1986 n. 49 stabilisce che "possono essere dichiarati in stato di adottabilità dal Commissario della Legge i minori in situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, anche quando i minori siano ospitati presso istituzioni pubbliche o private o si trovino in affidamento familiare. Non sussiste causa

di forza maggiore quando i soggetti di cui al primo comma rifiutano le misure di sostegno offerte dal Servizio Minori della Repubblica e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal Commissario della Legge”.

Il presupposto dell'adozione legittimante è, pertanto, lo *stato di abbandono*, che diviene il fulcro di tutta la disciplina. La legge non definisce che cosa debba intendersi per “abbandono”, ma introduce una clausola generale che lascia all'interprete libertà di valutazione nei singoli casi concreti.

Dalla lettura dell'art. 64 della legge n. 49 del 1986 emerge immediatamente come il legislatore si preoccupi di bilanciare il rapporto di sangue con il diritto del minore ad avere una famiglia, facendo assumere all'istituto carattere residuale.

Si osserva, *in primis*, che lo stato di abbandono può sussistere quando la famiglia non c'è o quando c'è. Nella prima ipotesi (figlio di genitori ignoti, orfano di entrambi i genitori senza parenti) l'abbandono è *in re ipsa* e non richiede altri accertamenti. I problemi sorgono quando la famiglia è presente, ma il minore è privo dell'assistenza morale e materiale di cui necessita per la sua crescita. La “privazione”, tuttavia, non può essere intesa in senso assoluto, come carenza totale della cura (*derelictio*), perché ciò porterebbe a riconoscere i casi in cui vi è comunque una situazione altamente pregiudizievole per il minore. Pertanto, non ogni mancanza, irregolarità o ritardo nell'adempimento del dovere educativo rileva, ma solo ogni sensibile riduzione delle cure dovute ai figli, tale da non consentire, almeno ad un livello di sufficienza, la realizzazione del fondamentale diritto del minore al mantenimento, all'istruzione e all'educazione. Si devono pertanto accertare in concreto le conseguenze che i comportamenti genitoriali hanno sulla personalità dei figli, senza riferimento a moduli astratti, valutando invece le specificità di ogni minore; in altre parole, si deve verificare se l'inidoneità culturale, affettiva o materiale dei genitori, determina una irreparabile compromissione della crescita del minore. Naturalmente, è sufficiente il solo abbandono morale, ovvero materiale quando impedisce il soddisfacimento delle primarie esigenze del minore che ostacolano lo sviluppo della sua personalità, non altrimenti riparabili con aiuti esterni.

La legge stabilisce, peraltro, che l'abbandono non sussiste quando il minore riceve assistenza morale e materiale dei parenti “*tenuti a provvedervi*”. Poiché la legge non individua i parenti tenuti a provvedere all'assistenza morale e materiale del minore, sulla base di una interpretazione sistematica,

sembra trattarsi dei parenti entro il terzo grado (l'assenza o il disinteresse dei quali rileva, ai sensi degli artt. 66 e 67, ai fini della dichiarazione di adottabilità). Assume rilievo dunque il rapporto parentale, ma l'idoneità assistenziale dei parenti deve essere effettuata sul caso concreto, non essendo sufficiente la semplice disponibilità a farsi carico del minore: in tal modo si coinvolge la famiglia allargata, per verificare la possibilità che la stessa possa autorganizzarsi per risolvere il problema al suo interno.

Poiché il legislatore ha formulato una previsione generale ed elastica, ha lasciato agli interpreti di individuare i casi in cui si configura lo stato di abbandono. E' da tenere fermo il principio che la situazione di abbandono presuppone una mancanza di quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico indispensabili per lo sviluppo e la formazione della personalità del fanciullo; e che non richiede necessariamente un comportamento omissivo dei genitori, ma sussiste anche quando questi espongano ad un grave ed irreparabile pregiudizio il suo sviluppo psicofisico. L'abbandono va comunque inteso in senso oggettivo, prescindendo da qualunque elemento di volontarietà o di colpevolezza dei genitori, e dando perciò rilievo unicamente alla violazione dei diritti del figlio. Di conseguenza, può ravvisarsi l'esistenza dello stato di abbandono in ipotesi di condotta gravemente immorale o disordinata dei genitori, di maltrattamenti ai danni del minore, anche se posti in essere nella convinzione che costituiscano una forma di educazione, dell'induzione all'accattonaggio, degli abusi sessuali, della malnutrizione, della cattiva cura dell'igiene personale del figlio; potrebbe, invece essere esclusa la sussistenza dello stato di abbandono nell'ipotesi in cui i genitori risultino affetti da anomalie della personalità, a meno che queste non si traducano in incapacità ad allevare ed educare la prole. Integra altresì lo stato di abbandono l'affidamento prolungato ad una coppia estranea, cui si accompagna un sostanziale disinteresse da parte dei genitori, o il ricovero in un istituto quando vi sia una ragionevole probabilità che detta situazione si cronicizzi (per cui, ad esempio, anche durante l'affidamento temporaneo, il fatto che il genitore non visiti il figlio e non mostri alcun interesse allo stesso, possono integrare lo stato di abbandono).

La legge impedisce la dichiarazione dello stato di abbandono quando la mancanza di assistenza morale e materiale sia dovuta a causa di "*forza maggiore di carattere transitorio*", da intendersi come causa contingente estranea alla condotta dei genitori. In altre parole, la *forza maggiore* deve essere intesa

come evento o situazione che fa mancare obiettivamente la volontà dei genitori di dare assistenza al minore, e si identifica con circostanze esterne alla volontà dei genitori che impediscono loro di prestare l'assistenza morale e materiale di cui il minore ha bisogno, e deve essere destinata a cessare in un arco di tempo ragionevole, in quanto se si prolunga si ha abbandono.

Possono rilevare, in questa prospettiva, la malattia mentale che escluda l'idoneità educativa, dovendosi tuttavia rimarcare che non si deve trattare di turbe del carattere, ma di malattia tale da privare i figli della costante assistenza morale e materiale, e da escludere che i genitori possano assumere o conservare una piena consapevolezza delle proprie responsabilità, mentre l'interdizione o la inabilitazione, di per sé, non determinano il venir meno dell'adeguata assistenza morale e materiale, essendo esclusivamente misure di protezione patrimoniale, cui fa seguito la privazione o la limitazione nell'amministrazione del patrimonio; la malattia che comporta una menomazione fisica o riduzione sensibile nell'uso di alcuni organi costituisce forza maggiore se non è tale da compromettere il rapporto affettivo con il figlio; la disoccupazione, che determina la carenza dei mezzi economici per il mantenimento, è causa di forza maggiore, mentre la disoccupazione volontaria non lo è: d'altra parte, la legge esclude espressamente l'esistenza della forza maggiore quando il genitore rifiuta ingiustificatamente le misure di sostegno offerte dal Servizio Minori. Nel caso di affidamento presso terzi o istituti di assistenza occorre valutare la posizione assunta dai genitori verso il figlio, con riferimento alle visite, alle attenzioni, ai regali, all'internamento per la salute e all'educazione: sussiste pertanto abbandono nel caso dell'affido quando il minore non faccia mai rientro a casa e riceva visite settimanali solo da uno dei genitori, in difetto di *vis maior*.

Il giudice deve accertare la sussistenza dello stato di abbandono nel caso concreto, con riferimento al parametro della famiglia "simile", e la condizione deve riguardare entrambi i genitori. Si deve escludere l'abbandono quando sopravvengano manifestazioni di disponibilità provenienti dai genitori che in precedenza avevano trascurato il minore, fermo restando che non sono sufficienti formali dichiarazioni di intenti non accompagnate da un autentico e profondo interesse, dettate da un mero proposito di riscatto o di reazione.

La legge n. 49 del 1986 all'art. 62 disciplina i requisiti di ordine formale e sostanziale degli adottanti: "l'adozione è consentita ai coniugi o a singola persona che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) aver compiuto i ven-

ticinque anni; b) essere in grado di educare, istruire e mantenere i minori; c) aver superato l'età dell'adottando di almeno diciotto anni e di non più di quarantacinque anni. Sono consentite più adozioni anche con atti successivi". L'art. 9 della legge 20 luglio 1999 n. 83 ha precisato che "nel caso gli adottanti siano una coppia di coniugi i limiti di età di cui all'art. 62 della legge 26 aprile 1986 n. 49 sono calcolati sul coniuge più giovane. I limiti di età previsti dagli articoli 62 e 63 della legge 26 aprile 1986 n. 49 possono essere derogati nel caso di adozione di fratelli purché per almeno uno di essi siano rispettati".

Va notato che la legge sammarinese ammette anche l'adozione del singolo. Tale assunto, tuttavia, merita di essere precisato in relazione alla adozione da parte di uno solo dei coniugi. Infatti, la *ratio* dell'istituto dell'adozione legittimante - che è quella di inserire il minore abbandonato in una nuova famiglia -, consente di escludere la legittimità della stessa quando avvenga solo su istanza di uno dei coniugi, proprio perché difetta il presupposto della "famiglia". In altre parole, la norma richiede che gli adottanti siano coniugi, e dunque una coppia legata dal vincolo matrimoniale, oppure un singolo, ma in tal caso non dovrà essere legato da matrimonio.

Si osserva, in relazione alla adozione da parte del singolo, che tale possibilità è riconosciuta dall'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 1967: il diritto del minore a crescere in una famiglia, infatti, si concreta nel diritto ad una formazione sociale familiare in cui si possa riconoscere e possa sviluppare la sua personalità per la comunione di vita che caratterizza quella famiglia. Il legislatore ha valutato che tale comunione non è tipica ed esclusiva delle comunità familiari costituite dalla coppia di coniugi, atteso che una tale situazione si determina, ad esempio, anche nelle famiglie composte da un genitore e da uno o più figli naturali.

I requisiti di età tendono a conformare la famiglia adottiva sul modello di quella biologica. E' interessante notare, tuttavia, che i limiti di età vengono calcolati sul coniuge più giovane - mostrando la legge il *favor* verso tale istituto -, e possono essere derogati nel caso di adozione di fratelli. A quest'ultimo proposito si deve ricordare che l'art. 73 della legge n. 49 del 1986 recita: "non può essere disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni". La norma intende tutelare l'interesse dei minori rispetto alle situazioni in cui dal venir meno della comunanza di vita e di educazione tra fratelli possa conseguire un grave pre-

giudizio. La preminenza dell'interesse morale e materiale del minore su altri aspetti emerge con chiarezza anche dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del Fanciullo, e rende superabili i requisiti di età. A conferma di ciò giova osservare che la Corte Costituzionale italiana, con sentenza del 24 luglio 1996 n. 303 ha dichiarato incostituzionale la norma sui requisiti di età contenuta nella legge 4 maggio 1983 n. 184 - analoga a quella di cui all'art. 62 della legge n. 49 del 1986 vecchio testo - nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'età di uno dei coniugi adottanti superava di quaranta (a San Marino quarantacinque) anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione derivava un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore. La modifica è dunque preordinata all'attuazione dell'interesse del minore a non subire il trauma del distacco dai fratelli con i quali ha relazioni affettive significative, per cui la deroga può operare solo qualora sussista tale presupposto. Ovviamente, il nocumento derivante dalla separazione deve risultare dal provvedimento di "abbinamento".

Gli adottanti devono poi essere idonei affettivamente e capaci di educare, mantenere ed istruire gli adottandi, e tale accertamento deve essere effettuato sull'intero nucleo familiare, come emerge dall'art. 72 della legge n. 49 del 1986.

I requisiti degli adottandi sono stabiliti dall'art. 62 della legge n. 49 del 1986 a favore dei minori, che, ai sensi dell'art. 63, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 20 luglio 1999 n. 83, "non abbiano superato i 14 anni di età al momento della pronuncia dell'affidamento preadottivo ovvero al momento dell'emanazione del provvedimento straniero di adozione, dichiarati in stato di adottabilità dal Commissario della Legge o, se stranieri, dalla competente Autorità straniera. In caso di adozione internazionale, nell'ipotesi in cui la legge del Paese di origine del minore richieda il consenso dei genitori naturali all'adozione, l'adozione è ammessa purché risulti dal provvedimento straniero che il consenso è stato prestato liberamente ed in forma scritta, successivamente alla nascita del minore, dai genitori naturali ovvero da uno solo di essi qualora l'altro sia deceduto o ignoto, che il consenso come sopra prestato non sia stato revocato e che non sia stato ottenuto mediante pagamento o controprestazione di alcun genere". La modifica legislativa eleva dunque da dodici a quattordici anni l'età dell'adottando, e stabilisce il momento temporale in cui tale requisito deve sussistere.

Si ritiene opportuna una riflessione su tali limiti di età. Infatti, se l'adozione è finalizzata alla attuazione del diritto del minore a crescere in una famiglia, non appare giustificabile la compressione di tale diritto in relazione all'età, tanto più che le Convenzioni internazionali considerano "minori" tutti i soggetti che non abbiano acquisito la maggiore età: ad esempio, la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo si applica ad "ogni essere umano di età inferiore ai diciotto anni, a meno che, secondo le leggi del suo Stato, sia divenuto prima maggiorenne" (art. 1). Inoltre, esistono anche ragioni fattuali per superare l'impostazione proposta dalla legge n. 49 del 1986: l'attuazione del progetto di recupero dell'idoneità funzionale della famiglia d'origine a seguito del manifestarsi di anomalie nell'esercizio della potestà, richiede normalmente tempi non brevi, per cui sovente accade che quando si accerta l'irreversibilità della situazione di disinteresse dei genitori per il figlio che integra lo stato di abbandono, non può farsi luogo all'avvio delle procedure adozionali perché questi ha superato i limiti di età, con la conseguenza che gli affidamenti divengono definitivi, frustrando - soprattutto quando l'affido è effettuato a case famiglie o comunità -, l'interesse fondamentale del minore a crescere in una famiglia.

Pertanto, sembrano sussistere ragioni valide per estendere la dichiarazione di adottabilità a tutti i minori (indipendentemente dall'età); analogamente a quanto già è stabilito dalla legge n. 49 del 1986 per il riconoscimento del figlio naturale, il minore ultraquattordicenne dovrebbe comunque prestare il proprio consenso alla adozione.

Il secondo comma – limitatamente alla adozione internazionale – ammette l'adozione consensuale, introducendo i requisiti perché il consenso dei genitori naturali possa avere rilievo: in assenza delle condizioni previste dalla norma, l'adozione consensuale effettuata all'estero non potrà essere riconosciuta, per contrarietà all'ordine pubblico interno. Tuttavia, la Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993, ratificata con Decreto Reggenziale del 20 settembre 2004 n. 120, pone il consenso dei genitori e del minore al centro della dinamica adozionale, sì che la legge interna dovrà necessariamente armonizzarsi ai principi della Convenzione, evitando inique disparità tra minori sammarinesi e minori stranieri.

L'adozione legittimante viene pronunciata all'interno di un complesso procedimento che presenta tre fasi: la dichiarazione di adottabilità, l'affidamento preadottivo ed il provvedimento di adozione.

La competenza per la dichiarazione dello stato di adottabilità è affidata al Commissario della Legge.

Chiunque “ha facoltà di segnalare alla autorità pubblica situazioni di abbandono di minori. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, debbono riferire al più presto sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio. La situazione di abbandono può essere accertata anche d’ufficio dal Commissario della Legge” (art. 65).

Quindi il procedimento per la dichiarazione di adottabilità viene attivato su apposita segnalazione, ma anche d’ufficio dal giudice quando gli consti comunque lo stato di abbandono. Il Commissario della Legge dispone, valendosi del Servizio Minori, l’effettuazione dei più approfonditi accertamenti sulle condizioni del minore per la verifica dello stato di abbandono.

Allo scopo di evitare che il protrarsi della situazione di abbandono arrechi pregiudizi ulteriori al minore, “il Commissario della Legge può disporre in ogni momento ogni opportuno provvedimento temporaneo nell’interesse del minore, ivi comprese, se del caso, la sospensione della potestà dei genitori sui figli e dell’esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio” (art. 65 ultimo comma). Si trattava – prima dell’entrata in vigore della legge 28 aprile 2008 n. 68 - dell’unico caso in cui era consentito al giudice di sospendere la potestà dei genitori e di adottare provvedimenti temporanei nell’interesse del minore (tra cui l’allontanamento del minore ed il suo collocamento presso terzi): è doveroso sottolineare come la giurisprudenza si sia opportunamente astenuta dall’impiego di tale disposizione per fini diversi, quali quelli che sono alla base dell’affido protettivo. Infatti, la norma in esame propriamente presuppone il *fumus* dell’esistenza dello stato di abbandono, che non si configura nei casi ove si deve intervenire a fronte di anomalie nell’esercizio della potestà.

Il Commissario della Legge avvia immediatamente la procedura, di cui sono avvisati i genitori o, in mancanza, i parenti entro il terzo grado che abbiano rapporti significativi con il minore.

Il Commissario della Legge dichiara lo stato di adottabilità “quando dalle indagini risultano deceduti i genitori del minore e non risultano parenti entro il terzo grado. Nel caso in cui risulti l’esistenza di genitori naturali che non abbiano riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità non sia stata accertata giudizialmente, il Commissario della Legge, senza eseguire ulterio-

ri accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilità a meno che non vi sia richiesta di sospensione della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori naturali, chiede termine per provvedere al riconoscimento. La sospensione può essere disposta per un periodo massimo di due mesi semprechè nel frattempo il minore sia assistito dal genitore naturale o dai parenti entro il terzo grado o in altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore naturale. Ove il Commissario della Legge sospenda o rinvi la procedura ai sensi del comma precedente, nomina al minore, se necessario, un tutore provvisorio. Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimento, deve dichiararsi chiusa la procedura, ove non sussista abbandono morale e materiale. Se trascorrono i termini senza che sia stato effettuato il riconoscimento, si provvede senz'altra formalità alla pronuncia dello stato di adottabilità” (art. 66).

La norma in esame va posta in correlazione con l'art. 67, a termini del quale “quando risulti la situazione di abbandono di un minore lo stato di adottabilità è dichiarato nei casi in cui: a) entrambi i genitori sono morti; b) entrambi i genitori naturali non hanno riconosciuto il minore; c) è stata dichiarata la decadenza della potestà dei genitori; d) i genitori e i parenti entro il terzo grado, convocati dal Commissario della Legge, non si sono presentati senza giustificato motivo; e) l'audizione dei medesimi ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal Commissario della Legge avvalendosi del parere del Servizio Minori”.

Dal coordinamento delle due disposizioni richiamate emerge che lo stato di adottabilità viene dichiarato senz'altra indagine quando, dalle verifiche compiute, emerge la morte di entrambi i genitori e l'assenza di parenti entro il terzo grado, ovvero, per il figlio naturale non riconosciuto, che i genitori non intendano riconoscerlo. Negli altri casi, è necessario che, all'assenza di genitori, ovvero alla ablazione della potestà si accompagnino indagini più profonde, estese a tutto il nucleo parentale dalle quali emerga il disinteresse della famiglia nei confronti del minore. E' questa la ragione per cui lo stato di adottabilità viene dichiarato quando i genitori od i parenti entro il terzo grado, opportunamente convocati, non si presentino, in quanto ciò dimostra, appunto, l'abbandono, come, d'altra parte, qualora tali soggetti, pur comparsi, abbiano confermato, in qualunque maniera, l'indisponibilità a farsi carico del minore. Ovviamente, il giudice è tenuto ad avvalersi del parere del Servizio

Minori, in quanto ausiliario tecnico che gli consente di apprezzare la situazione globale del minore e la irrimediabilità dello stato di abbandono.

Pertanto, se vi sono i genitori e parenti che abbiano rapporti significativi, vengono convocati per essere sentiti e per verificare la disponibilità a prendersi cura del minore, al fine di responsabilizzarli per la cessazione delle situazioni dannose. Lo stato di adottabilità viene dichiarato se i genitori o i parenti non si presentano senza giustificato motivo, se l'audizione ha dimostrato la persistenza della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad avviarsi, ovvero se le prescrizioni eventualmente impartite non sono state osservate (art. 65, ultimo comma). Se, invece, i genitori sono deceduti e non vi sono parenti, è dichiarato senz'altro lo stato di abbandono; altrettanto accade se i genitori sono ignoti.

Il Commissario della Legge dichiara lo stato di adottabilità con decreto, contro il quale è “ammesso ricorso al Giudice delle Appellazioni entro trenta giorni dalla pronuncia. Il ricorso può essere proposto dal tutore e dal Procuratore del Fisco” (art. 68). La legittimazione riconosciuta al Procuratore del Fisco è funzionale ad assicurare il controllo pubblico sulla legalità del procedimento.

La dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità “è trascritta, a cura del Cancelliere del Tribunale, su apposito registro riservato e conservato presso la Cancelleria del Tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il quinto giorno successivo al passaggio in giudicato del provvedimento di adottabilità” (art. 69).

Con “la dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità decade l'esercizio della potestà dei genitori. Il Commissario della Legge nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore”, tra cui la sua collocazione.

Lo stato di adottabilità cessa “per avvenuta adozione o per il raggiungimento dell'età massima prevista in capo all'adottato. Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, pronunciata dal Commissario della Legge, nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'art. 64. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo di cui all'art. 73 lo stato di adottabilità non può essere revocato” (art. 71).

Alla dichiarazione dello stato di adottabilità, divenuta definitiva, segue l'affidamento preadottivo ad una coppia di coniugi che abbia presentato domanda. Infatti, “i cittadini sammarinesi o stranieri che intendono adottare uno o più minori devono presentare domanda al Commissario della Legge specifi-

cando le loro disponibilità, le motivazioni familiari e personali che inducono la richiesta di adozione e dimostrando di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 62. E' ammissibile la presentazione di domande anche successive al Tribunale Commissariale e ad Autorità di Stati esteri. La domanda decade dopo due anni dalla presentazione e può essere rinnovata. Il Commissario della Legge, accertati i requisiti di cui all'art. 62 dispone l'esecuzione, tramite il Servizio Minori ed eventuali altri organi dello Stato, di adeguate indagini che devono riguardare in particolare l'attitudine ad educare, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare. Il Commissario della Legge redige un registro riservato di coloro che sono stati dichiarati idonei ad adottare" (art. 72, come modificato dalla legge n. 83 del 1999).

Conformemente alla Convenzione di Strasburgo – cui si è uniformata la legge italiana n. 184 del 1983, da cui deriva quella sammarinese – l'idoneità alla adozione diviene il fulcro della disciplina dell'adozione legittimante, che è il presupposto per l'abbinamento.

Possono presentare la domanda i coniugi, e dunque persone legate dal vincolo del matrimonio civile o canonico trascritto nei registri dello Stato Civile, *ex art. 3* della legge n. 49 del 1986, ovvero singoli che siano di cittadinanza sammarinese, anche se residenti all'estero, ovvero stranieri residenti nel territorio della Repubblica. Va peraltro ribadito che l'idoneità alla adozione non potrà essere accordata al singolo che sia legato da matrimonio o da convivenza *more uxorio*, anche qualora sussista il consenso dell'altro coniuge o del convivente, e ciò sia in relazione alla *ratio* dell'istituto, che è quella di fornire una famiglia al minore, sia agli effetti legittimanti dell'adozione, sia al fine di evitare espedienti elusivi per superare gli ostacoli derivanti dal provvedimento di idoneità alla adozione.

L'istanza deve essere accompagnata da una domanda di adozione interna, ovvero contenere la segnalazione che i richiedenti intendono far ricorso alla adozione internazionale, e dovrà essere corredata oltre che dai certificati - anche cumulativi - di residenza, matrimonio, nascita e cittadinanza, e dalla documentazione relativa ai rispettivi redditi e patrimoni, anche da apposita certificazione sanitaria circa il proprio stato di salute, anche in rapporto a malattie che possono compromettere in maniera significativa la capacità di crescere ed educare un minore.

Il Servizio Minori, di cui si avvale il Commissario della Legge per gli accertamenti previsti dalla norma, oltre a compiere le rituali indagini psico-

sociali sulla coppia ovvero sul singolo, deve accertare la sua effettiva disponibilità ad accogliere un minore e vagliare la motivazione reale della domanda di adottare. E' stato ben evidenziato, al riguardo: "bisogna premettere che i bambini che vanno in adozione hanno vissuto, durante la loro più o meno breve vita prima dell'incontro con la famiglia adottiva, un'esperienza traumatica, quale quella dell'abbandono e dell'istituzionalizzazione. Ci si deve pertanto interrogare su quali possano essere le conseguenze sul loro sviluppo psicologico e in che misura l'adozione possa costituirsi come una condizione "riparativa" di tale svantaggio iniziale. Il compito che attende una famiglia adottiva non è quindi semplice e non deve essere sottovalutato, anche alla luce della considerazione che spesso gli adolescenti adottivi e le loro famiglie vivono una fase di profonda crisi in cui i nodi del passato vengono al pettine. L'esperienza insegna che l'adozione costituisce sempre un percorso complesso, che prende le mosse da una situazione di svantaggio del minore e spesso, anche della coppia. Quali siano le ragioni che innescano la decisione dei coniugi, il modo in cui essa viene dagli stessi elaborata ed interiorizzata getta le basi del futuro rapporto col figlio adottivo. [...] Diventa quindi fondamentale offrire alle coppie adottive un percorso che non solo soddisfi dei criteri formali di conoscenza, ma permetta loro di riflettere sulla loro scelta, diventare più consapevoli delle proprie risorse e dei propri limiti, avere strumenti di comprensione dei modi che i bambini utilizzeranno per far fronte al trauma e alla sofferenza originaria" (SERVIZIO MINORI, *Protocollo per la presa in carico e la valutazione dei casi psico-sociali sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o che ad essa vanno riferiti*, anno 2004, p. 13 s.).

Il Commissario della Legge potrebbe acquisire ulteriori informazioni anche a mezzo della Gendarmeria per completare il quadro degli elementi che lo devono consapevolmente condurre a dichiarare o negare l'idoneità alla adozione, e potrà convocare, se del caso, i richiedenti, anche al fine di renderli edotti sugli incumbenti che dovranno seguire il completamento delle formalità dell'adozione.

In ogni caso, il giudice deve adottare il provvedimento sulla base di una autonoma e compiuta valutazione del materiale e delle relazioni acquisite, giungendo, se del caso a negare la dichiarazione di idoneità alla adozione quando, ad esempio, dalla documentazione prodotta e dalla relazione del Servizio Minori emerga che uno dei coniugi o l'adottante singolo non appare avere capacità educativa, ed inoltre quando, pur avendo già in precedenza adottato

un minore, la valenza genitoriale e potenzialità educativa appaiono in fase di involuzione, anche a cagione di un loro lieve declino psicofisico; la seconda adozione porrebbe poi in serio pericolo la loro funzione parentale nei confronti del minore già presente nella famiglia, che si sostanzia nell'assolvimento integrale dei compiti di mantenimento, educazione ed istruzione del figlio, tenuto conto ovviamente delle circostanze concretamente risultanti dagli atti.

Contro il provvedimento che nega la dichiarazione di idoneità alla adozione è ammesso l'appello al Giudice delle Appellazioni Civili entro il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 1 della legge 17 maggio 1984 n. 49.

Ferma restando l'interpretazione letterale della norma concernente la decadenza della domanda, il Commissario della Legge, d'ufficio o su segnalazione del Servizio Minori, verificherà, ogni due anni o comunque anche prima ove se ne appalesi la necessità, la permanenza dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'idoneità, confermandola o pronunziandone la revoca.

Il Commissario della Legge, “qualora un minore sia dichiarato in stato di adottabilità, sentito il parere del Servizio Minori, sceglie fra coloro che sono stati dichiarati idonei ad adottare, i coniugi o la persona maggiorenne in grado di corrispondere alle esigenze dell'adottando e pronuncia l'affidamento preadottivo per la durata di un anno. Non può essere disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni” (art. 73).

Pertanto, con il supporto del Servizio Minori, il Commissario della Legge procede ad una valutazione comparativa delle coppie e dei singoli che aspirano all'adozione e sceglie quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore (c.d. *abbinamento*). L'interesse del minore, unico criterio che deve guidare il giudice nella adozione di tale provvedimento, emerge chiaramente dal secondo comma dell'art. 73, che gli fa divieto di separare i fratelli dichiarati in stato di adottabilità, onde in questo caso, procederà all'abbinamento con le coppie che possono farsi carico di più minori contemporaneamente, derogando, eventualmente, ai limiti di età.

Durante il periodo di affidamento, il Tribunale, avvalendosi del Servizio Minori, esercita la vigilanza sul buon andamento: “il Commissario della Legge vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi del Servizio Minori. Qualora il Commissario della Legge sia informato dal Servizio Minori che l'affidamento preadottivo è pregiudizievole per gli interessi

del minore o provoca gravi difficoltà di convivenza, sentiti gli affidatari, pronuncia la revoca dell'affidamento anche prima della scadenza del termine indicato nell'articolo precedente" (art. 74).

La revoca dell'affidamento preadottivo, pertanto, può avere luogo in ogni tempo, anche prima del periodo dell'anno stabilito dalla legge. La legge nulla dispone in ordine alle impugnazioni, ma gli affidatari, il tutore ed il Procuratore del Fisco possono ricorrere contro tale provvedimento avanti al Giudice delle Appellazioni secondo i principi generali, applicabili a tutti i provvedimenti del Commissario della Legge emessi in sede di volontaria giurisdizione. Poiché si tratta dell'impugnazione per nullità di un provvedimento insuscettibile di giudicato, deve ritenersi esclusa la terza istanza.

Se l'affidamento preadottivo ha avuto esito positivo, "trascorso il periodo di un anno previsto dall'art. 73, il Commissario della Legge, informato dal Servizio Minori sull'esito positivo dell'affidamento pronuncia il provvedimento di adozione. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta nei confronti di entrambi, con effetto per il coniuge deceduto, dalla data della morte. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta" (art. 75).

Il provvedimento di adozione è impugnabile avanti al Giudice delle Appellazioni: "avverso il decreto di pronuncia dell'adozione è ammesso ricorso entro trenta giorni al Giudice delle Appellazioni da parte del tutore dell'adottato e del Procuratore del Fisco per motivi di diritto" (art. 79). L'impugnazione è, pertanto, ammessa esclusivamente per motivi di legittimità e non di merito, confermando la natura del reclamo in esame.

Per quanto concerne in generale i provvedimenti di adozione, va detto che essi rientrano nell'ampia categoria degli atti di volontaria giurisdizione, i quali - almeno in linea di estrema approssimazione - si caratterizzano per la revocabilità e, dunque, per l'insuscettibilità di giudicato. Tale carattere difetta ai provvedimenti di adozione legittimante dei minori, i quali, producendo l'effetto di troncare ogni legame tra l'adottato e la famiglia d'origine ed essendo costitutivi di un nuovo *status* per il minore, non sono, di regola, mai revocabili. Essi rimangono peraltro atti di volontaria giurisdizione, sebbene mutuino alcuni connotati della giurisdizione contenziosa.

E' noto, infatti, che anche nell'ordinamento sammarinese “la giurisdizione si divide in volontaria e contenziosa [...] La giurisdizione volontaria si distingue dalla contenziosa, oltre che per le parole, perché la volontaria si esercita solamente su coloro che la vogliono, onde riceve anche il nome, mentre la contenziosa può essere esercitata in giudizio anche verso coloro che non la vogliono” (L. FERRARIS, *Prompta bibliotheca canonica, iuridica ...*). Il procedimento di volontaria giurisdizione si caratterizza per l'assenza di un conflitto d'interessi, attuale o potenziale, e per non essere finalizzato alla tutela di un diritto lesa. Nessuna delle parti formalmente contraddice l'altra in quanto portatrice di un interesse confliggente; l'intervento del giudice non è preordinato alla soluzione di un contenzioso. L'elemento caratterizzante i procedimenti di volontaria giurisdizione non è, dunque, la mancanza del contraddittorio, bensì la mancanza della lesione di un diritto soggettivo.

E' parimenti noto che nella volontaria giurisdizione “si ha un'attività sostanzialmente amministrativa, per quanto esercitata in tutto o in parte dagli organi giurisdizionali; tale attività consiste o nella semplice attestazione di dichiarazioni di volontà privata o nella costituzione, modificazione o estinzione di situazioni o di rapporti giuridici privati e rientra pertanto in quella che si dice amministrazione pubblica del diritto privato” (G. MORELLI, *Diritto processuale civile internazionale*, Padova, 1954, p. 351).

Il provvedimento di adozione “è trascritto a cura del Cancelliere del Tribunale entro il quinto giorno successivo al suo passaggio in giudicato sull'apposito registro riservato ed è comunicato all'Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato” (art. 76).

L'adozione è irrevocabile e “l'adottato acquista a tutti gli effetti lo stato di figlio legittimo degli adottanti o dell'adottante dei quali assume e trasmette il cognome e la cittadinanza. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato con la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali” (art. 77). A tutela del rapporto di filiazione che deriva dalla adozione “qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità naturali del minore e della annotazione di cui all'art. 76. L'Ufficiale di Stato Civile deve, sotto comminatoria di sanzioni penali, rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione contraria dell'Autorità Giudiziaria” (art. 78).

Non è dunque stabilito positivamente il diritto del minore a conoscere le proprie origini. Tuttavia, come si evince dalla disciplina appena indicata in ordine all'accesso agli atti di stato civile, l'adottato potrà sempre richiedere al Commissario della Legge di autorizzarlo ad acquisire le informazioni necessarie per individuare le proprie origini, accedendo alla relativa documentazione. E' evidente che l'accesso sarà subordinato alla valutazione dell'interesse complessivo dell'adottato e degli altri soggetti coinvolti (genitori naturali ed adottivi), potendo avere luogo solo quando sussistano serie ragioni che lo giustifichino.

L'art. 17 della legge 28 aprile 2008 n. 68 (che, come più volte riferito, dà attuazione alla Convenzione dell'Aja sull'adozione internazionale) introduce una nuova disciplina relativamente alla "adozione del minore dichiarato adottabile nella Repubblica di San Marino", disponendo: "il minore dichiarato adottabile dal giudice in Repubblica deve, di preferenza, essere adottato in territorio sammarinese. Nei casi in cui la situazione ambientale e sociale obiettiva in cui è collocato il minore sia ritenuta, dal giudice, pregiudizievole dei suoi preminenti interessi, ovvero qualora risiedano o dimorino in Repubblica persone legate con il minore da rapporti giuridici, di sangue o di fatto, anteriori alla dichiarazione di adottabilità, l'adozione deve, di norma, essere realizzata in realtà che presentino radici culturali e sociali comuni. Divenuta definitiva una dichiarazione di adottabilità, il Commissario della Legge, quale Giudice Minorile, ne informa, seguendo gli appositi canali, dando anche notizie sulle condizioni e caratteristiche del minore, il Presidente di uno dei Tribunali esteri di cui al comma 1, chiedendo che le coppie dichiarate idonee, le cui attitudini appaiono conformi alle caratteristiche e ai bisogni personali di quel minore, siano avvertite della possibilità di domandarne l'adozione inviando allo stesso Commissario della Legge, copia autentica del decreto dichiarativo della loro idoneità e della relazione del Servizio locale a suo tempo trasmessa al Giudice. Il Commissario della Legge quale Giudice Minorile, disposto l'affidamento preadottivo a norma dell'articolo 73 della legge 26 aprile 1986 n. 49, delega il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza della coppia: 1) a nominare un tutore al minore e a disporre la vigilanza del Servizio locale sul corso dell'affidamento preadottivo per la durata di un anno; 2) ad acquisire, al termine dell'affidamento preadottivo, una relazione del Servizio locale, nonché il parere del tutore sul provvedimento che appare conforme all'interesse del minore, trasmettendo quindi gli atti al giudice sam-

marinese rogante. Il Commissario della Legge, quale Giudice Minorile, ricevette la relazione e il parere di cui al comma 3, sentiti gli affidatari preadottivi e il minore se in grado di esprimersi, assunto il suo consenso all'adozione se egli ha compiuto 14 anni, dispone farsi luogo alla stessa, o i provvedimenti necessari a tutelarla. Si applicano gli articoli 75, secondo e terzo comma, e da 76 a 79 della Legge 26 aprile 1986 n. 49". Solo "nel caso in cui convenga all'interesse del minore o comunque non sia possibile procedere all'adozione secondo i canali di cui all'articolo 17, l'Autorità Centrale Sammarinese si riserva la facoltà di accogliere una delle domande ad essa pervenuta da un altro Stato parte della Convenzione e procedere a norma della stessa. In questo caso il Commissario della Legge quale Giudice Minorile ragguglia la Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, designata dal Decreto 20 settembre 2004 n. 120 a certificare che l'adozione è conforme alla Convenzione" (art. 18).

La Relazione al progetto di legge chiarisce la *ratio* della previsione originaria, secondo cui l'adozione avrebbe dovuto avvenire necessariamente in Italia: "normare l'adozione all'estero di minori dichiarati adottabili dall'autorità giudiziaria sammarinese è necessario anche per introdurre una regola, ispirata alla universale esperienza delle adozioni, secondo cui, nei limiti del possibile, occorre evitare l'adozione del minore in territorio non lontano dalla sua famiglia d'origine. Per questo l'articolo si apre affermando che, di regola, tale adozione deve avvenire in Italia. La scelta dell'Italia è naturale per comunanza di lingua costumi e cultura con l'ambiente da cui proviene il minore. L'applicazione della Convenzione di amicizia e buon vicinato non può che prevalere, per la sua specialità oltre che per evidenti ragioni pratiche, sull'applicazione della Convenzione, permettendo rapporti immediati fra i competenti giudici sammarinese ed italiano. I commi 2, 3, 4 precisano le modalità attraverso cui deve realizzarsi, per rogatoria, l'attività diretta, anzitutto a permettere al giudice sammarinese la scelta, tra le coppie idonee all'adozione secondo il giudice italiano, di quella cui affidare il minore; secondariamente a far funzionare in Italia l'affidamento preadottivo; infine a dare luogo, con ogni garanzia, all'adozione da parte del giudice di San Marino. [...] Qualora non sia realizzabile l'affidamento preadottivo in Italia del minore adottabile in San Marino, si deve procedere all'adozione interna secondo la Legge 1986 n. 49, salvo che nel suo interesse sia da accogliere una domanda pervenuta all'Autorità Centrale da un altro Stato partecipe della Convenzione e procedere a nor-

ma della stessa. In questo caso il certificato di conformità dell'adozione alla Convenzione è rilasciato dalla Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, giusta la designazione contenuta nel Decreto 20 settembre 2004”.

### **3. L'adozione internazionale dei minori**

La Repubblica Italiana con la legge 4 maggio 1983 n. 184 ha dato attuazione alla Convenzione di Strasburgo, così predisponendo una nuova ed unitaria disciplina della adozione legittimante e dell'affidamento dei minori, alla quale si è poi uniformata la n. 49 del 1986. La legge italiana, peraltro, a differenza di quella sammarinese, aveva contestualmente introdotto nell'ordinamento interno norme per la regolamentazione dell'adozione internazionale, al fine di sottoporla a più severi e compiuti accertamenti, per garantire effettiva tutela al minore straniero, sottraendo l'adozione alle scelte ed alle valutazioni soggettive e discrezionali degli adottanti, assoggettandola al controllo esclusivo del Tribunale per i Minorenni, che viene ad essere considerato dalla legge il solo organo idoneo a provvedere adeguatamente a tale tutela.

A tal proposito va rilevato che la normativa italiana sull'adozione internazionale si presenta come un insieme di norme miranti a sottoporla al diritto interno, derogando in tale materia alle regole tradizionali del diritto internazionale privato e processuale. In particolare, sono state poste disposizioni di carattere speciale e derogativo rispetto alle norme previste dal codice di procedura civile italiano per la delibazione dei provvedimenti esteri, che sostituiscono al riconoscimento del provvedimento estero come dotato di efficacia nell'ordinamento interno, una procedura innovativa, a termini della quale l'atto giurisdizionale o amministrativo straniero in tale materia viene ad essere considerato il semplice presupposto per l'attivazione della procedura di adozione interna.

Infatti prima di tale legge il riconoscimento in Italia delle adozioni estere era sottoposto alla procedura di delibazione degli atti stranieri di volontaria giurisdizione prevista dall'art. 801 del codice di procedura civile, che lo condizionava al mero accertamento della competenza internazionale dell'autorità straniera, nonché della non contrarietà all'ordine pubblico del provvedimento da delibare; requisiti ai quali doveva aggiungersi un controllo del rispetto,

nel procedimento svoltosi all'estero, dei principi fondamentali del processo legittimo, tra i quali il principio del contraddittorio e la definitività del provvedimento, ancorché insuscettibile di giudicato formale. Rimaneva comunque escluso ogni sindacato sul merito delle valutazioni operate dall'organo pubblico straniero, e nemmeno erano richieste comprese circa i requisiti che la legge italiana imponeva per l'adozione di minori italiani (quale, ad esempio, l'idoneità alla adozione).

Le disposizioni della nuova legge, invece, prendono atto della inidoneità delle soluzioni tradizionali ad assicurare una soddisfacente tutela dei minori adottati, e si ispirano all'opposto criterio di estendere il più possibile alle adozioni internazionali il trattamento previsto per i casi puramente interni, intento realizzato con l'utilizzo del provvedimento straniero quale semplice presupposto di un nuovo ed autonomo provvedimento italiano di adozione o di affidamento preadottivo. In attuazione di tale orientamento il legislatore italiano ha attribuito rilievo anche a provvedimenti stranieri diversi dalla adozione, ma comunque in materia di affidamento e tutela dei minori, che non avrebbero potuto essere delibati per difetto del requisito della definitività.

Gli aspetti qualificanti della normativa possono essere schematicamente così riassunti:

1. l'aver regolamentato un fenomeno di notevole entità ed in continua espansione, tentando di conseguire l'equiparazione tra minori italiani e minori stranieri;
2. l'aver introdotto delle norme dirette a sottoporre a controllo formale e sostanziale l'ingresso dei minori stranieri in Italia;
3. l'aver stabilito l'obbligatorietà di una selezione delle coppie adottanti, da eseguire attraverso valutazioni effettuali ad opera di personale specializzato e l'aver previsto la necessità di emanare un decreto di idoneità alla adozione;
4. l'aver predisposto un periodo di affidamento preadottivo del minore nella nuova famiglia per meglio consentirne l'ingresso definitivo.

La dichiarazione di idoneità alla adozione costituisce il punto finale e più delicato della prima fase del complesso procedimento multifase che conduce all'adozione di un minore straniero, e deve pertanto precedere il provvedimento dell'autorità straniera, l'ingresso del minore in Italia e la dichiarazione di efficacia in Italia del provvedimento straniero emesso per il minore.

Negli ultimi venti anni si è assistito anche in San Marino ad un crescente interesse verso la c.d. adozione internazionale dei minori, vale a dire l'adozione di minori effettuata tra parti di diversa cittadinanza o residenza di cui almeno una risulta collegata dall'uno o dall'altro fattore con uno Stato diverso da quello nel quale l'adozione ha luogo.

Infatti, l'adozione di minori stranieri risulta più agevole rispetto alla adozione interna, soprattutto quando questi sono cittadini di Paesi sottosviluppati e ad alto tasso di natalità e povertà, le Autorità dei quali vedono proprio nel collocamento presso famiglie straniere lo strumento principale per risolvere il gravissimo problema dell'abbandono dei minori. Diviene così relativamente semplice per gli adottanti ottenere la sentenza di adozione definitiva, con il definitivo cambio dello *status* del minore, la quale - come ogni sentenza estera -, sarà resa esecutiva nello Stato di residenza degli adottanti con il ricorso alle relativamente semplici procedure ordinarie di delibazione. In più, nell'adozione internazionale gli adottanti conservano la libertà di scelta del minore, che consente di coniugare la spinta alla paternità e maternità con le caratteristiche del futuro figlio, e così di meglio soddisfare il movente degli adottanti.

Non possiamo peraltro disconoscere che molteplici sono i problemi sollevati da tale istituto, soprattutto quando la legge interna non detta una disciplina specifica.

La progressiva diffusione del fenomeno aveva colto impreparati gli organi dello Stato, i quali, in assenza di una apposita ed organica disciplina normativa interna, avevano dovuto fare i conti con una situazione di fatto sulla quale spesso era praticamente impossibile intervenire per l'assenza di strumenti adeguati atti a consentire il contemperamento delle imprescindibili esigenze del minore con le aspettative degli adottanti, tenuto anche conto dell'inevitabile impatto sociale di provvedimenti che incidono in generale sulla famiglia e sui bambini.

Il crescente ricorso delle famiglie sammarinesi all'adozione internazionale, espressione del radicato senso della solidarietà, il quale costituisce un connotato caratterizzante la comunità sammarinese, ha imposto anche in San Marino il problema all'attenzione degli operatori, dovendosi rilevare che la situazione sammarinese sotto questo profilo appare estremamente peculiare, posto che l'alto tasso di sviluppo e di benessere hanno di fatto determinato e determinano l'inesistenza di minori sammarinesi in stato di adottabilità. Ciò

comporta, dunque, la necessità di rivolgersi alla adozione internazionale.

Dopo una serie di incertezze, il legislatore, con la legge 20 luglio 1999 n. 83, ha fatto proprio l'indirizzo di favore per l'adozione quale strumento per "assicurare ai minori privi di un ambiente familiare adeguato, e che pertanto versano in uno stato di abbandono morale e materiale, la possibilità di essere inseriti e di crescere comunque in una famiglia al pari dei figli legittimi degli adottanti", che deve avvenire esclusivamente nell'interesse del minore, precisando che "l'adozione deve avere luogo solo dopo che l'Autorità Giudiziaria competente ha acquisito la certezza di agire nell'interesse del minore compiendo adeguate indagini nei confronti degli aspiranti genitori" (art. 1).

La legge ricalca la disciplina della legge italiana 4 maggio 1983 n. 184, per cui i punti salienti sono l'idoneità alla adozione, la normativa sulla ricerca del minore e sull'ingresso dello stesso nel territorio dello Stato, in uno con la speciale disciplina della delibazione del provvedimento straniero.

L'art. 2 della legge n. 83 del 1999, nel testo modificato dall'art. 3 della legge 28 aprile 2008 n. 68 stabilisce che, tenuto conto dell'art. 72 della legge n. 49 del 1986, "la domanda di adozione, propedeutica all'avvio del procedimento di accertamento dell'idoneità alla adozione, deve essere presentata all'Autorità Giudiziaria competente, corredata dai seguenti documenti: certificato di cittadinanza; certificato di residenza; certificato penale generale; certificato dei carichi pendenti; certificato relativo alla capacità civile; documentazione atta a comprovare i redditi ed il patrimonio della famiglia; certificato medico di sana e robusta costituzione; stato di famiglia; certificato di matrimonio per le coppie. Il certificato [di sana e robusta costituzione] deve essere rilasciato dall'Autorità sanitaria della Repubblica di San Marino. La documentazione non deve avere data anteriore a tre mesi. La documentazione di cui al presente comma potrà essere modificata con decreto reggenziale. L'idoneità all'adozione è concessa dall'Autorità Giudiziaria competente, previo accertamento che gli aspiranti possiedono i requisiti previsti dall'art. 62 della legge 26 aprile 1986 n. 49, e previa acquisizione d'una relazione del Servizio Minori contenente la valutazione della loro capacità di corrispondere alle esigenze specifiche dell'adozione internazionale, nonché indicazioni sulle caratteristiche e il numero dei minori che essi potrebbero accogliere, e ogni altra utile informazione. La dichiarazione deve menzionare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 26 aprile 1986 n. 49 e indicare il numero massimo di minori cui l'idoneità all'adozione si rapporta. Essa deve precedere

l'emissione del provvedimento straniero sull'adozione o affidamento a scopo di adozione e l'ingresso del minore o dei minori nella Repubblica di San Marino. L'idoneità all'adozione decade dopo tre anni dalla notificazione agli istanti del decreto dichiarativo, ma può essere nuovamente richiesta. Se la procedura di adozione è promossa prima della decadenza dell'idoneità, questa dura fino al termine della procedura, salvo provvedimento di revoca. Il giudice, dietro segnalazione del Servizio Minori o d'ufficio, può, per cause seriamente incidenti, sentita la persona o la coppia dichiarata idonea e assunta ogni opportuna informazione, revocare la dichiarazione d'idoneità con decreto motivato. La revoca, divenuta efficace per mancanza di reclamo in termine o perché il giudice, ravvisando ragioni d'urgenza, ne abbia disposta l'efficacia immediata, osta al promovimento e al proseguimento della procedura di adozione internazionale. Contro il decreto che nega o revoca l'idoneità è dato reclamo al Giudice d'Appello Civile con ricorso depositato nella cancelleria del giudice di primo grado entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto. Il fascicolo è immediatamente trasmesso al Giudice d'Appello, che fissa l'udienza in camera di consiglio entro trenta giorni. La decisione, succintamente motivata, è depositata entro dieci giorni dall'udienza, irreclamabile ed immediatamente efficace. Gli atti sono immediatamente resi al giudice di primo grado. Divenuto definitivo, il provvedimento di revoca è senza indugio comunicato dal giudice all'Autorità Centrale sammarinese che deve: trasmetterne immediata notizia all'Autorità Centrale straniera cui abbia inviato la domanda di adozione, nonché alla rappresentanza consolare della Repubblica in quello Stato; immediatamente revocare l'autorizzazione eventualmente concessa agli aspiranti all'adozione anche agli effetti delle attività richiedibili agli enti autorizzati". Opportunamente, il medesimo art. 3 della legge 28 aprile 2008 n. 68 introduce nella legge n. 83 del 1999 l'art. 2 *bis*: "nei confronti del minore adottabile all'estero, o risultante all'estero in stato di abbandono, che senza titolo giuridico si trova nella Repubblica, l'autorità giudiziaria procede a norma degli artt. 64 e seguenti della legge 26 aprile 1986 n. 49, avvertendone lo Stato d'appartenenza per l'eventuale richiesta di rimpatrio. Le spese per il mantenimento del minore e per il suo rimpatrio sono a carico di chi lo ha introdotto nella Repubblica".

Sulla scorta di quanto precede, possono presentare la domanda i soggetti aventi le medesime caratteristiche richieste per l'adozione interna (coniugi ovvero singoli).

L'istanza deve essere accompagnata da una domanda di adozione internazionale, e deve essere corredata oltre che dai certificati - anche cumulativi - di residenza, matrimonio, nascita e cittadinanza, e dalla documentazione relativa ai rispettivi redditi e patrimoni, anche da apposita certificazione sanitaria circa il proprio stato di salute, anche in rapporto a malattie che possono compromettere in maniera significativa la capacità di crescere ed educare un minore.

Il Servizio Minori, di cui si avvale il Commissario della Legge per gli accertamenti previsti dalla norma, oltre a compiere le rituali indagini psicosociali sulla coppia ovvero sul singolo, allo scopo di accertare la sua effettiva disponibilità ad accogliere un minore straniero e di vagliare la motivazione reale della domanda di adottare, deve predisporre, prima dell'inoltro della relazione, una serie di incontri di formazione diretti a far prendere, agli interessati, coscienza consapevole circa la realtà del rapporto educativo con un minore straniero, specie di colore. Il testo novellato dell'art. 2 della legge n. 83 del 1999 eleva a tre anni il termine per la decadenza dell'idoneità alla adozione, ed introduce l'istituto della revoca della stessa, che può avvenire solo "per cause seriamente incidenti", vale a dire, fatti sopravvenuti che compromettono la capacità degli aspiranti di educare i minori.

Opportunamente viene disciplinato il procedimento di reclamo al Giudice delle Appellazioni, anche se non può che destare qualche perplessità il riferimento all'udienza "in camera di consiglio", che è istituto estraneo al diritto processuale sammarinese.

Una volta ottenuta l'idoneità alla adozione, gli adottanti possono avviare le pratiche adottive. L'art. 3 della legge n. 83 del 1999 stabilisce: "affinché la ricerca del minore straniero da adottare avvenga nel pieno rispetto degli interessi del minore, è previsto che il Congresso di Stato, sentiti i riferimenti del Segretario di Stato per la Giustizia e del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, definisca, con propria delibera, quali sono le organizzazioni autorizzate allo svolgimento delle pratiche inerenti all'adozione. Coloro che intendono adottare devono rivolgersi alle organizzazioni autorizzate ai sensi del precedente comma". Si è così imposta l'attivazione di canali istituzionali tramite appositi enti o associazioni che diano garanzie di trasparenza e professionalità, i quali vengono autorizzati ad operare in San Marino dalle competenti Autorità di Governo, previo accertamento degli imprescindibili requisiti di serietà, verso i quali indirizzare le coppie o i singoli che intendono ricorrere alla adozione

di minori stranieri. Il Congresso di Stato, con delibera del 6 settembre 1999 n. 40 ha deciso l'istituzione di "un elenco delle organizzazioni autorizzate allo svolgimento delle pratiche adottive", aprendo un termine di cinque mesi entro il quale le organizzazioni interessate potessero presentare domanda di iscrizione all'elenco, demandando al Servizio Minori di dare comunicazione della delibera alle associazioni già abilitate in Italia, "nonché alle associazioni di diritto sammarinese già operanti e agli enti stranieri che già operano nello svolgimento delle pratiche adottive", fermo restando la "facoltà delle organizzazioni abilitate o che intendono ottenere l'abilitazione <di> presentare in ogni tempo apposita domanda"; è stato altresì stabilito che l'iscrizione sarebbe dovuta avvenire "previo parere del Servizio Minori al quale compete la vigilanza sull'operato delle stesse", e che le "organizzazioni, enti o istituzioni che abbiano acquisito esperienza nelle pratiche adottive in loco potranno essere inserite su proposta del Servizio Minori ovvero delle Segreterie di Stato o Enti competenti". Dalle disposizioni che precedono, si evince che l'elenco – il quale è tenuto dal Servizio Minori – deve essere approvato dal Congresso di Stato, con apposita delibera, su segnalazione e parere del Servizio Minori per quanto concerne le associazioni italiane abilitate e le associazioni sammarinesi, o su proposta dello stesso Servizio Minori ovvero delle Segreterie di Stato competenti per le organizzazioni, enti e istituzioni, e che detto elenco è comunque aperto.

L'elenco è stato formato e viene progressivamente aggiornato su proposta del Servizio Minori.

L'art. 4, comma 1, della legge n. 83 del 1999, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 29 ottobre 2003 n. 136, disciplina le condizioni per l'ingresso del minore straniero nel territorio dello Stato a fini di adozione: "al fine di assicurare il legale espatrio dei minori stranieri, l'ingresso degli stessi ai fini di adozione è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso dell'idoneità all'adozione e qualora le Autorità giurisdizionali ed amministrative dello Stato di appartenenza abbiano emesso un provvedimento di adozione, di affidamento preadottivo oppure altro provvedimento riconducibile alla tutela o ad altri istituti di protezione dei minori dai quali emerga, in maniera chiara e incontrovertibile, l'autorizzazione all'espatrio del minore. Il provvedimento estero deve essere accompagnato da una dichiarazione consolare ovvero della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri attestante la sua conformità alla

legislazione del Paese straniero. Valgono a tal proposito le norme vigenti in materia di assistenza consolare per cittadini sammarinesi”.

Si deve evidenziare che la legge ha riconosciuto quali titoli stranieri idonei all'adozione, non solo le sentenze definitive, ma anche i provvedimenti di affidamento temporaneo, con i quali l'Autorità straniera si riserva, o comunque conservi, la giurisdizione sul minore. E' il caso, ad esempio, dei provvedimenti emessi in Paesi che non ammettono l'adozione (es. Paesi islamici) ovvero la ammettono solo a scopo di culto o comunque tra le persone appartenenti al medesimo ceppo etnico religioso (paesi dell'Estremo Oriente ed India), ove l'*escamotage* legale utilizzato per consentire l'adozione da parte degli stranieri consiste nel sottoporre i minori alla tutela temporanea degli stranieri che intendono adottarli, sotto la vigilanza del Giudice Tutelare che emette il provvedimento, rendendo così possibile l'espatrio a fini di adozione, che si perfezionerà secondo le norme interne. Pur essendo ormai noto che, ad esempio, i provvedimenti indiani di tutela sono in realtà delle adozioni, la natura degli stessi non ne avrebbe consentito il riconoscimento, per cui la disposizione in esame - come detto - accorda al giudice il potere di assumere tali provvedimenti quale presupposto per avviare un procedimento di adozione interna.

L'art. 6, comma 1, della legge n. 83 del 1999 stabilisce che “entro il termine di quindici giorni dall'ingresso del minore nella Repubblica di San Marino gli adottanti devono adire l'Autorità Giudiziaria competente perché, accertata la sussistenza della dichiarazione di idoneità, dell'autorizzazione all'espatrio del minore o dei minori, ed acquisita ogni informazione utile ad accertare l'effettiva sussistenza di un reale interesse del minore o dei minori all'adozione, emetta i provvedimenti di cui all'art. 5 della presente legge disponendo l'affidamento preadottivo del minore o dei minori richiedenti in applicazione degli artt. 73 e seguenti della legge 26 aprile 1986 n. 49”. Il medesimo art. 6, commi 5, 6 e 7 dispone che “nel provvedimento di cui all'art. 5, comma primo, della presente legge deve essere contenuta la nomina di un tutore che ha la rappresentanza legale del minore. L'Autorità Giudiziaria competente può nominare, se necessario, un tutore provvisorio ed adottare i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore. Mediante apposito decreto reggenziale verrà istituito un elenco, da aggiornarsi annualmente, dei soggetti abilitati ad assumere l'ufficio di tutore. L'elenco sarà formato e tenuto dal Servizio Minori nel rispetto delle prescrizioni stabilite nel decreto reggenziale

di cui sopra. Rientra nella competenza del Servizio Minori la vigilanza sui soggetti iscritti nell'elenco". Il Decreto Reggenziale 29 settembre 1999 n. 98 ha dato attuazione a tale disposizione.

E' noto che secondo il sistema della legge n. 49 del 1986 l'affidamento preadottivo costituisce un punto intermedio tra la dichiarazione dello stato di adottabilità e il provvedimento di adozione. Si tratta dunque di una fase transitoria e non definitiva nello *status* del minore, la quale, tuttavia, ha la durata di un anno. Infatti, "con la dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità decade l'esercizio della potestà dei genitori. Il Commissario della Legge nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore" (art. 70). La dottrina italiana ha correttamente precisato che "con l'affidamento preadottivo, non soltanto non viene attribuita la potestà sul minore, ma [...] la rappresentanza legale di quest'ultimo viene conservata dal tutore che è nominato con la dichiarazione di adottabilità: abbiamo cioè una duplicità di esercizio di poteri doveri. L'affidamento presuppone l'attribuzione di una convivenza di fatto, e il minore andrà di regola a convivere con la coppia affidataria, la quale dovrà esercitare durante il tempo previsto i compiti normalmente attribuiti ai genitori, di assistenza, istruzione ed educazione. L'esercizio di tali compiti sarà anzi collegato alla coppia più strettamente di quanto previsto per i genitori legittimi, nel senso che non sarebbe ammessa alcuna delega ad altri. Ma alla coppia affidataria non competerà la rappresentanza tutoria" (A. TRABUCCHI, voce *Adozione* in *Enc. Giur. Treccani*). All'atto dell'ingresso del minore in San Marino si deve pertanto provvedere alla nomina di un tutore al minore, al fine di prevenire anche eventuali conflitti d'interessi tra gli adottanti ed il minore.

L'art. 5 della legge n. 83 del 1999 regola l'efficacia nello Stato dei provvedimenti stranieri: "il provvedimento emesso dall'Autorità straniera non può essere dichiarato efficace con gli effetti dell'adozione se non risulta comprovata la sussistenza di un periodo di affidamento preadottivo di almeno un anno. Ove il provvedimento non preveda l'affidamento preadottivo, o comunque questo non sia stato effettuato, esso è dichiarato efficace come provvedimento di affidamento preadottivo ai sensi degli artt. 73 e seguenti della legge 26 aprile 1986 n. 49 quando l'Autorità Giudiziaria accerta: a) che è stata emanata, in precedenza, la dichiarazione di idoneità degli adottanti ai sensi dell'articolo 2 della presente legge; b) che il provvedimento straniero non è contrario ai principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese. Decorso l'anno di

affidamento preadottivo con esito positivo l'Autorità Giudiziaria competente pronuncia il decreto di adozione. Con il provvedimento di affidamento temporaneo, l'Ufficio di Stato Civile è autorizzato ad iscrivere il minore nello stato di famiglia dei genitori affidatari, su richiesta del tutore, come residente, per la durata dell'affidamento stesso e fino all'emanazione del provvedimento definitivo di adozione. Avverso la decisione dell'Autorità Giudiziaria competente è ammesso ricorso da parte del tutore, dei genitori affidatari e del Procuratore del Fisco nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento al Giudice delle Appellazioni Civili. Il rilascio di certificati contenenti l'indicazione di paternità e maternità, durante il periodo di affidamento e comunque durante tutto il periodo precedente all'adozione, può avvenire, da parte dell'Ufficiale di Stato Civile, solo se espressamente richiesto dall'Autorità Giudiziaria competente. Qualora non esista l'atto di nascita l'Autorità Giudiziaria competente dà disposizione all'Ufficiale di Stato Civile di formarlo”.

Come si è già riferito, le decisioni in materia civile, pronunciate da una Autorità Giudiziaria di un Paese straniero, con il quale non sono state stipulate particolari convenzioni, per una costante ed ormai risalente giurisprudenza, possono ottenere esecutorietà nell'ordinamento sammarinese, escludendo qualsiasi riesame del merito, e limitando l'esame delle stesse decisioni soltanto ai semplici requisiti formali di legittimità, di autenticità e del rispetto dei principi dell'ordine pubblico interno. Sempre secondo le ormai consolidate indicazioni della giurisprudenza, fondate sull'enunciazione generale che richiama i “vincoli di solidarietà”, i quali sul piano dell'esercizio della giurisdizione uniscono gli Stati appartenenti alla comunità internazionale, e proprio per la mancanza di disposizioni speciali tra i soggetti internazionali, l'esame della decisione che si chiede rendersi esecutiva - il c.d. *exequatur* - si limita a verificare soltanto il ricorso di alcuni requisiti, posti dal diritto internazionale generale. Tali principi consolidati risultano ora in parte derogati dagli artt. 4 e 5 della legge 20 luglio 1999 n. 83.

Infatti, il provvedimento straniero non potrà essere dichiarato efficace ai fini dell'adozione se non sia provata la sussistenza di un periodo di affidamento preadottivo di almeno un anno; in assenza di questo requisito, il provvedimento sarà dichiarato efficace come provvedimento di affidamento preadottivo, e solo dopo un anno dall'affidamento il Commissario della Legge potrà pronunciare l'adozione. Qualora l'affidamento preadottivo non abbia esito positivo, il provvedimento straniero non potrà essere dichiarato efficace

agli effetti dell'adozione ed il Commissario della Legge considererà il minore in stato di abbandono; verranno così applicate le disposizioni contenute nella legge interna in materia di adozione.

La legge - come già detto - deroga alla regolamentazione disposta in via generale per il riconoscimento dei provvedimenti emessi dalle autorità giudiziarie straniere in materia di volontaria giurisdizione, con riguardo ai requisiti per la delibazione. Nella specie si realizza, infatti, l'emanazione di un nuovo ed autonomo provvedimento interno sul presupposto di quello straniero.

L'art. 5 subordina la dichiarazione di efficacia alla sussistenza di tre condizioni:

1. che sia stata emanata in precedenza la dichiarazione di idoneità dei coniugi adottanti;
2. che il provvedimento straniero sia conforme alla legislazione dello Stato da cui proviene;
3. che il provvedimento straniero non sia contrario ai principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese in materia di diritto di famiglia e dei minori.

In ordine al primo requisito è a dirsi che la dichiarazione di idoneità alla adozione non preclude ulteriori accertamenti da parte del Commissario della Legge, e ciò sia perché la dichiarazione di idoneità quando sia iniziato l'*iter* adottivo non è soggetta praticamente ad alcun termine di scadenza, e la situazione esistente al momento del rilascio potrebbe essersi successivamente modificata, sia perché essa potrebbe comunque essere sempre revocata dal Commissario della Legge che l'ha emessa per la regola generale alla quale sono sottoposti gli atti di volontaria giurisdizione, che ora ha trovato recezione nello *ius proprium* con l'art. 1 della legge 28 aprile 2008 n. 68.

Gli interpreti hanno invece criticato la seconda condizione, assumendo che “il controllo in sede di delibazione della esatta applicazione da parte della autorità straniera del proprio diritto costituisce infatti un'assoluta novità per il nostro sistema processuale e del resto è sostanzialmente estraneo alla comune tradizione in materia di riconoscimento di sentenze e di atti di giurisdizione volontaria. D'altro canto tale controllo, a prescindere dalla sua obiettiva difficoltà, non sembra presentare alcuna utilità pratica, dal momento che ciò che conta è soltanto il risultato concreto dell'applicazione della propria legge da parte dell'autorità straniera, e cioè un'adozione che offra buone prospettive di riuscita dal punto di vista sociale e che non si ponga in con-

trasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento. Appaiono quindi giustificati i tentativi della dottrina di ridimensionare in via interpretativa la portata della disposizione, limitando l'accertamento da essa previsto alla semplice competenza *ratione materiae* dell'organo straniero ed alla regolarità del procedimento di formazione dell'atto e quindi, in definitiva, alla apparente "normalità" di quest'ultimo".

Il terzo requisito è quello che assume maggiore importanza, in quanto impone al giudice la verifica della non contrarietà del provvedimento straniero ai principi dell'ordine pubblico interno. Tale riferimento assume una valenza particolare per quanto concerne i limiti minimi e massimi di età stabiliti dalla legge, nonché per l'accertamento dello stato di abbandono del minore. Poiché l'ordinamento sammarinese ha riconosciuto la c.d. adozione consensuale solo se lo Stato straniero la prevede, può essere delibata la decisione straniera che abbia stabilito l'adozione del minore sulla base del consenso legittimamente prestato dai genitori naturali: la norma speciale deroga al principio posto dall'art. 67, introducendo comunque requisiti per evitare ablazioni della potestà da parte dei genitori biologici a fini di lucro.

Ne deriva che la delibazione classica del provvedimento straniero potrà dunque avvenire solo ove il Paese straniero abbia una legislazione praticamente identica a quella sammarinese. Negli altri casi, il provvedimento non potrà essere delibato se non sussistono le condizioni sopra ricordate; ed inoltre, qualora si tratti di provvedimento straniero definitivo di adozione, deve essere provato l'affidamento preadottivo di almeno un anno; solo nel caso in cui l'istituto dell'affidamento preadottivo non sia noto alla legislazione dello stato straniero, la decisione potrà ottenere l'efficacia di provvedimento di affidamento preadottivo. In definitiva, sotto il profilo del riconoscimento dei provvedimenti stranieri di adozione ed affidamento dei minori, la legge ha recepito alcune soluzioni che erano state stabilite da convenzioni internazionali in tema di protezione dell'infanzia. Tale risultato è stato conseguito mediante il ricorso alla tecnica che la dottrina internazionalprivatistica definisce auto-limitazione di norme materiali. La sfera di applicazione della nuova normativa non viene infatti ricavata dalle regole generali di conflitto, che stabiliscono, per determinate categorie di rapporti, l'ambito entro cui è applicabile il diritto straniero e l'ambito entro cui va invece applicato il diritto materiale del foro, secondo il metodo tradizionale bilaterale, ma la delimitazione della sfera di applicazione della legge sammarinese è stata invece effettuata dalla legge

stessa e dunque in via unilaterale. Si è scelto poi di determinare simultaneamente e per mezzo degli stessi criteri di collegamento i limiti alla competenza giurisdizionale internazionale ed i limiti di applicazione delle norme materiali del foro. E' opportuno ricordare che l'art. 6 della legge 26 gennaio 2006 n. 17, il quale ha sottratto al procedimento di delibazione l'efficacia sul territorio dello Stato di alcune decisioni straniere riguardo allo stato, alla capacità delle persone, all'ultimo comma ha confermato testualmente: "le sentenze ed i provvedimenti stranieri di adozione e affidamento preadottivo restano soggetti alle disposizioni previste dall'ordinamento in materia di delibazione o esecutorietà".

Qualora il provvedimento straniero non possa essere dichiarato efficace ai fini dell'adozione, o nel caso in cui l'affidamento preadottivo non dia esito positivo, il giudice dovrà pronunciare lo stato di adottabilità del minore disponendone l'affidamento preadottivo agli stessi istanti nel primo caso e, nel secondo, ad una nuova coppia di coniugi dichiarati idonei, sempre che lo Stato di appartenenza, informato per il tramite della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, non esiga il rimpatrio del minore. Dispone, infatti, l'art. 6: "nel caso in cui l'accertamento dei requisiti dia esito negativo, anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 7 primo comma della presente legge, l'Autorità Giudiziaria competente, tramite le vie diplomatiche, ne darà comunicazione allo Stato di appartenenza disponendo, se richiesto, il rimpatrio del minore. Qualora non provenga alcuna richiesta, l'Autorità Giudiziaria competente disporrà l'affidamento preadottivo ad altri soggetti in applicazione della normativa sull'adozione interna di cui alla legge 26 aprile 1986 n. 49. Nell'ipotesi in cui l'affidamento preadottivo ad altri adottanti, in applicazione della normativa sull'adozione interna, non possa avvenire immediatamente, il minore o i minori verranno temporaneamente affidati al Servizio Minori dell'Istituto per la Sicurezza Sociale. Avverso il provvedimento di cui al primo capoverso del precedente comma è ammesso ricorso al Giudice delle Appellazioni Civili da parte degli adottanti, del tutore e del Procuratore del Fisco. Nel caso in cui, pur sussistendo l'idoneità all'adozione degli adottanti, per meri motivi formali diversi dalla contrarietà all'ordine pubblico interno, il provvedimento straniero non possa essere dichiarato efficace ai fini dell'adozione, l'Autorità Giudiziaria competente potrà comunque avviare il procedimento di adozione interno a favore dei medesimi, verificato lo stato di abbandono del minore, sempre che lo Stato di appartenenza non richieda il rimpatrio". Pertanto, qualora, sulla base di apposita relazione del Servizio

Minori, dovesse risultare che l'affidamento preadottivo del minore è pregiudizievole all'interesse dello stesso, dovrebbe essere posto fine all'affidamento, e non si può ovviamente pronunciare l'adozione in capo agli affidatari. Il minore, in assenza di apposite disposizioni, non avendo in San Marino la sua famiglia o comunque persone in grado di fornire "l'assistenza morale e materiale" (art. 64 della legge n. 49 del 1986), dovrebbe essere dichiarato in stato di adottabilità (art. 67), come se fosse un minore sammarinese, e nei suoi confronti dovrebbe essere attivato il procedimento di adozione interno.

L'art. 7 della legge n. 83 del 1999 disciplina l'adozione: "trascorso il periodo di un anno previsto dall'articolo 73 della legge 26 aprile 1986 n. 49 l'Autorità Giudiziaria competente, informata dal Servizio Minori sull'esito positivo dell'affidamento preadottivo, pronuncia il provvedimento di adozione. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta. Nel caso in cui l'affidamento non abbia esito positivo, l'Autorità Giudiziaria competente revocherà l'affidamento preadottivo e pronuncerà lo stato di adottabilità del minore, disponendo l'affidamento preadottivo ad altri, applicando le disposizioni contenute nella legge 26 aprile 1986 n. 49, sempre che lo Stato di appartenenza non esiga il rimpatrio del minore. Nell'ipotesi in cui l'affidamento preadottivo ad altri soggetti, in applicazione della normativa sull'adozione interna, non possa avvenire immediatamente, il minore o i minori verranno temporaneamente affidati al Servizio Minori dell'Istituto per la Sicurezza Sociale. Avverso il provvedimento di cui al primo capoverso del quarto comma del presente articolo è ammesso ricorso al Giudice delle Appellazioni Civili da parte degli affidatari, del tutore e del Procuratore del Fisco".

E' doveroso segnalare che si tratta dell'unica ipotesi in cui è possibile affidare il minore ai servizi sociali: resta, tuttavia, il problema della collocazione, atteso che non esistono case o luoghi di accoglienza, che consentano la sistemazione – anche estremamente provvisoria – del minore affidato.

Il *favor* per l'adozione è espresso dal fatto che "tutti gli atti, dalla richiesta di idoneità fino all'adozione, sono esenti dall'imposta di bollo e di registro"

(art. 11), mentre l'art. 8 Decreto Reggenziale del 29 settembre 1999 n. 98, in attuazione della legge 20 luglio 1999 n. 83, ha posto a carico dello Stato l'onere di provvedere al rimborso forfetario delle spese sostenute dal tutore del minore adottando.

Con il Decreto Reggenziale 20 settembre 2004 n. 120 la Repubblica ha aderito alla “Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale fatta all’Aja il 29 maggio 1993”.

La Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 individua in modo preciso le condizioni necessarie affinché l’adozione possa avere luogo: accertamento da parte delle stesse autorità dell’impossibilità di far luogo all’affidamento del fanciullo nello stato d’origine, di modo che l’adozione internazionale, in relazione al suo preminente interesse, appaia l’unica via praticabile (criterio di sussidiarietà); svolgimento della necessaria attività di consulenza a beneficio dei soggetti il cui consenso è richiesto ai fini dell’adozione, consenso che deve essere da loro manifestato senza alcun corrispettivo e per iscritto, previa adeguata informazione circa le sue conseguenze, in particolare in ordine all’eventuale cessazione di ogni vincolo giuridico fra il minore e la sua famiglia d’origine (il consenso della madre, ove occorra, deve essere prestato dopo la nascita del bambino); svolgimento della necessaria attività di consulenza anche a beneficio del minore, il cui consenso, ove richiesto, dovrà parimenti essere manifestato in piena libertà, gratuitamente e per scritto e preceduto da adeguata informazione circa i suoi effetti (art. 4).

Ogni singolo Paese aderente è tenuto ad individuare un’Autorità Centrale, cui sono attribuiti molteplici e disparati compiti, al fine di garantire il rispetto delle previsioni della Convenzione. All’atto della adesione l’Autorità Centrale, titolare di compiti amministrativi è stata individuata nella Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, mentre sono stati sottratti alla Autorità Giudiziaria i poteri più propriamente giudiziari di riconoscimento dell’adozione straniera, per riservarli alla Segreteria di Stato alla Sanità. Con la legge 28 aprile 2008 n. 68 è stata introdotta la normativa interna di coordinamento, sì che la Convenzione è divenuta operativa.

Prima di esaminare la novella, ed al fine di avere elementi comparativi di valutazione, si deve ricordare che la legge 31 dicembre 1998 n. 476, con cui l’Italia ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione, ha riservato al Tribunale per i minorenni i compiti propriamente giudiziari, attribuendo invece quelli di carattere amministrativo e di politica generale alla Commissio-

ne per le adozioni internazionali, costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, composta da 11 membri a prevalente nomina governativa, presieduta da un magistrato avente esperienza nel settore minorile (art. 38). La Commissione *ex art. 39* rilascia l'autorizzazione agli enti, autorizza l'ingresso del minore in Italia, certifica la conformità dell'adozione alla convenzione dell'Aja, conserva tutti gli atti relativi alla procedura, promuove iniziative di formazione per coloro che operano nel campo dell'adozione, collabora con le autorità centrali degli altri Stati. Agli enti autorizzati sono attribuiti compiti delicati, quali svolgere le pratiche di adozione, ricevere proposte di incontro formulate dall'autorità straniera, assistere i coniugi in tutte le attività da svolgersi all'estero, ricevere dall'autorità straniera l'attestazione sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 della Convenzione e concordare con essa l'opportunità di procedere all'adozione, chiedere alla Commissione per le adozioni internazionali l'autorizzazione ad introdurre il minore in Italia e vigilare sul trasferimento, svolgere insieme ai servizi locali un'attività di sostegno a beneficio del nucleo adottivo una volta che il minore sia condotto in Italia. La Commissione nazionale cura la tenuta degli albi e vigila sull'operato delle associazioni.

Secondo la legge italiana la procedura inizia con la dichiarazione di disponibilità degli aspiranti adottanti al Tribunale per i Minorenni del luogo ove risiedono; per gli italiani residenti all'estero il Tribunale è quello della loro ultima residenza in Italia o, in mancanza, quello di Roma: i requisiti per l'idoneità alla adozione sono gli stessi previsti per l'adozione interna. Il Tribunale invia la dichiarazione ai servizi locali, che devono acquisire ogni utile elemento o informazione sugli adottanti e svolgere ogni opportuna indagine; la relazione viene trasmessa al Tribunale, che nei successivi due mesi pronuncia l'idoneità alla adozione; tale decreto viene trasmesso alla Commissione unitamente alla relazione e alla documentazione nonché all'ente autorizzato al quale i coniugi hanno dato l'incarico di curare la procedura. L'ente prende contatto con l'autorità straniera, le trasmette il decreto e la relazione, riceve le proposte di incontro, informando gli aspiranti sulle caratteristiche del minore individuato e curando l'incontro con il minore. Una volta pronunciata l'adozione da parte dell'autorità straniera, affidando il minore agli adottanti, l'ente informa subito la Commissione ed i servizi sociali locali, e chiede l'autorizzazione all'ingresso del minore. La Commissione, ricevuta la documentazione e valutate le condizioni, autorizza l'ingresso solo previa dichiarazione che l'adozione corrisponde al superiore interesse del minore: l'autorizzazione

viene negata quando non risulti lo stato di abbandono del minore e l'impossibilità di ovviarvi tramite l'adozione nel suo paese d'origine, ovvero quando in questo paese l'adozione non produca effetti legittimanti, a meno che i genitori non abbiano prestato il consenso a che tali effetti si producano. Ricevuta l'autorizzazione, gli uffici consolari rilasciano al minore il visto per l'ingresso in Italia a fini di adozione, il quale gode di tutti i diritti riconosciuti al minore italiano in affidamento familiare (art. 34).

Il provvedimento straniero produce automaticamente effetti legittimanti per tutti i Paesi aderenti, ma è previsto che il Tribunale per i minorenni effettui controlli più penetranti, al cui esito positivo il Tribunale ordina la trascrizione del provvedimento straniero nei registri dello stato civile: con la trascrizione il minore acquista la cittadinanza italiana. Qualora il provvedimento di adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore, il Tribunale riconosce il provvedimento straniero come titolo per l'affido preadottivo di un anno, decorso il quale pronuncerà l'adozione.

Come detto, San Marino ha già estromesso l'Autorità Giudiziaria dal procedimento adottivo attuato ai sensi della Convenzione, e a tali scelte si è necessariamente uniformato il legislatore.

Il regime Aja, infatti, è sorto per eliminare inutili passaggi burocratici, e per consentire alle Autorità Centrali – che esprimono la sovranità statale – di intervenire, perfezionandolo, nell'*iter* adozionale: prova ne è il fatto che al provvedimento straniero, una volta intervenuta l'autorizzazione all'ingresso del minore nello Stato di accoglienza, viene riconosciuta automaticamente efficacia in tutti gli Stati aderenti alla Convenzione, sì che diviene atto dovuto per l'Ufficiale di Stato civile procedere alle conseguenti annotazioni e trascrizioni, senza necessità di alcuna delibazione.

La legge 28 aprile 2008 n. 68 recante “nuove norme in materia di adozione internazionale e di protezione dei minori”, tiene conto, ovviamente, della scelta già compiuta.

L'art. 1 definisce l'ambito di applicazione della legge, che riguarda “l'adozione dei minori abitualmente residenti negli Stati parte della Convenzione fatta a l'Aja il 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale [...] o che, nello spirito della stessa e per farne valere le garanzie procedurali, abbiano stipulato con la Repubblica accordi bilaterali”, chiarendo, al secondo comma, che per i minori

provenienti da Paesi non indicati nel primo comma, continua ad applicarsi la legge 20 luglio 1999 n. 83.

L'Autorità Centrale è la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e Politici, e, di conseguenza, presso il Dipartimento Affari Esteri “è costituito l'Ufficio per le adozioni internazionali con funzioni di supporto operativo e relazioni con il pubblico. Esso può richiedere la collaborazione del Servizio Minori di cui alla legge 3 maggio 1977 n. 21” (art. 2).

Si conferma che gli adottanti devono essere in possesso dell'idoneità alla adozione, rilasciata dal Commissario della Legge (art. 3) e devono presentare la domanda di adozione presso l'Ufficio per le adozioni internazionali, contenente “anche l'assunzione dell'obbligo, qualora all'estero essi ottengano un provvedimento di adozione, di sottostare per un anno, a far data dall'ingresso del minore nello Stato, alla vigilanza del Servizio Minori su come procede il suo inserimento nella famiglia. La domanda è irricevibile se gli istanti non allegano: 1) copia autentica della dichiarazione d'idoneità all'adozione, non decaduta; 2) copia autentica della relazione del Servizio Minori [...] a suo tempo acquisita dal giudice; 3) traduzione delle predette nella lingua indicata dall'Autorità Centrale dello Stato cui intendono rivolgersi, asseverata davanti a un organo pubblico. L'Ufficio ammonisce gli interessati che, qualora sia loro consegnato per adozione un minore all'estero, avranno il dovere di curarne il trasferimento dallo Stato d'origine nel rispetto della sua dignità e sensibilità, anche accompagnandolo nel viaggio” (art. 4).

La legge prevede, poi, tre possibilità, costituite dalla procedura svolta tramite le Autorità Centrali (art. 5), da quella esperita direttamente dagli adottanti presso l'Autorità Centrale straniera (art. 6), e, infine, per il tramite degli enti autorizzati italiani (art. 7), potendo, tuttavia, gli istanti accedere a tali ultime due vie solo se autorizzati dall'Autorità Centrale sammarinese. Si legge, in proposito, nella Relazione al progetto di legge:

“Lo schema della Convenzione, centrato sul rapporto diretto fra le Autorità Centrali dello Stato d'origine e dello Stato d'accoglienza del minore, viene assunto nel progetto come forma procedimentale ordinaria. La trasmissione della domanda di adozione all'Autorità centrale del Paese scelto dagli istanti è curata dall'Autorità centrale della Repubblica, che, per evitare un'inerte giacenza della domanda chiede alla propria rappresentanza consolare in quello Stato di attivarsi per avere conferma della sua presa in carico da parte dell'Autorità centrale destinataria. Il progetto non lo dice, ma nello

stesso modo potrebbero essere promosse anche sollecitazioni ad esaminare la domanda in quanto non vietate dalla Convenzione e utili, in ipotesi, a indurre gli istanti a chiedere l'autorizzazione di passare alle vie alternative offerte dagli articoli 6, comma 4, e 7, comma 3. Sulla eventuale proposta riguardante un minore adottabile giunta dall'Autorità dello Stato d'origine, il progetto prevede che l'Ufficio per le adozioni internazionali convochi, per esaminarla insieme con gli istanti, un membro del Servizio Minori e, se gli istanti lo chiedono, un rappresentante di un'associazione di volontariato. Momento di riflessione e confronto occorrente a legittimare le determinazioni dell'Autorità centrale sammarinese. Se gli istanti accettano la proposta, devono impegnarsi per iscritto a incontrare il minore nel luogo e tempo stabilito dalla competente autorità straniera. Questo incontro non è previsto dalla Convenzione, né dalla Legge 20 luglio 1999 n. 83, nell'applicazione pratica della quale, però, suole avvenire. Ma è intuitivamente necessario a evitare un puro burocratismo e adozioni avventurate. L'Autorità Centrale della Repubblica, se la proposta appare, per le caratteristiche del minore o il numero dei minori, corrispondente all'idoneità degli istanti ritenuta dal giudice, preso atto della loro accettazione, informa di questa e dell'impegno degli istanti a incontrare il minore l'Autorità centrale proponente, chiedendole di comunicare il tempo e il luogo dell'incontro dei predetti con il minore individuato. Quindi, senza soluzione di continuità, essa avverte l'Autorità centrale proponente che, se all'esito di tale incontro gli istanti dichiareranno di volere ultimare positivamente la procedura, su tale volontà deve intendersi già espressa la propria concordanza. Aggiunge infine che, se all'adozione si darà luogo, il minore avrà diritto d'ingresso e di soggiorno permanente nella Repubblica. [...] Nel primo comma [dell'art. 6] viene prevista un'autorizzazione, concedibile previa verifica da parte dell'Ufficio per le adozioni internazionali del livello di informazione degli interessati sui momenti procedurali previsti dalla Convenzione, materia su cui, del resto, essi possono chiedere lumi allo stesso Ufficio. L'atto mira a dotarli d'un documento da esibire eventualmente all'Autorità centrale straniera, dato che li abilita a utilizzare l'apporto degli enti autorizzati italiani, in quanto possibile (come si capirà leggendo l'articolo 7), o a compiere essi personalmente all'estero le attività che il presente articolo enumera. La norma si ispira al sistema francese, che, in alternativa alla procedura svolta a mezzo di organismi privati autorizzati, prevede un intervento pubblico "di minima" in una procedura curata direttamente dagli istanti, con limitati interventi di ga-

ranzia da parte della *Mission de l'adoption internationale*, organo del ministero per gli affari esteri. Tale procedura, detta *adoption individuelle*, risulta, anche per motivi economici, preferita e seguita dalla netta maggioranza degli aspiranti all'adozione. L'articolo, precisato ciò che l'autorizzazione permette agli interessati di fare personalmente all'estero, e messa a loro disposizione, per l'aiuto possibile, la rappresentanza consolare sammarinese, dice che essi possono chiederle di trasmettere all'Autorità Centrale di San Marino nel modo più celere l'atto di concordanza dell'Autorità straniera al proseguimento della procedura, insieme con l'atto originale di nascita del minore e le informazioni su di lui. Scopo di questa previsione è rendere possibile, ove a quel punto della procedura essi ne ritengano vicina la felice conclusione, di giungervi senza dovere prima rientrare in patria, per fare poi un altro viaggio in occasione del trasferimento del minore. Perciò si vuole massima sollecitudine da parte dell'Autorità centrale sammarinese nel dare riscontro, con la propria necessaria concordanza, alla concordanza già espressa dall'Autorità centrale straniera, visti gli atti ricevuti e ritenuta la conformità della prospettata adozione all'idoneità degli istanti, e assicurando quell'Autorità che l'adottato avrà diritto d'ingresso e soggiorno permanente nello Stato. Va sottolineato che l'attività esperibile direttamente dagli interessati all'estero ai sensi di questa norma non infrange principi e dettami della Convenzione: la loro idoneità all'adozione, dichiarata dal giudice, è garantita dall'Autorità centrale di San Marino; l'eventuale proposta d'un minore adottabile e ogni informazione su di lui devono provenire dall'Autorità centrale dello Stato d'origine; a questa gli aspiranti all'adozione devono manifestare il proprio consenso alla proposta e chiedere di incontrare il minore attenendosi alle disposizioni della competente autorità; dalla stessa Autorità centrale, infine, possono ricevere l'atto originale di nascita del minore, ogni informazione scritta su di lui, l'atto di concordanza della stessa sull'ultimazione della procedura, atti tutti da trasmettere all'Autorità centrale di San Marino perché a sua volta manifesti la concordanza. Degno di attenzione è il comma 4 dell'articolo, che ammette gli interessati, dopo otto mesi dal promovimento della procedura presso l'Ufficio per le adozioni internazionali, se essa è rimasta totalmente infruttuosa, a richiedere l'autorizzazione di cui al primo comma. Si vuole sdrammatizzare la scelta del modulo procedurale, permettendo la fuoriuscita da quello ordinario gestito dall'Autorità centrale. Il termine dilatorio è per non demotivare la stessa, che deve sollecitamente attivarsi, e risparmiare agli istanti ripensamenti affretta-

ti. Ovvvia la necessità di condizionare la richiesta dell'autorizzazione a una rinuncia scritta dei medesimi alle attività intraprese dall'Autorità centrale sammarinese a norma dell'articolo 5. [...] Per offrire maggiori risorse agli aspiranti all'adozione nella Repubblica, mettendo a loro disposizione la rete degli enti autorizzati italiani, che copre l'intera mappa degli Stati d'origine dei minori, l'articolo 7 apre una possibilità di consistente, ma non esclusivo appoggio su di essi mediante una previsione necessariamente atipica. Si tratta infatti di dettare i modi e il contenuto d'una iniziativa consegnata alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e Politici. Soprattutto si tratta d'una norma il cui risultato è condizionato al benessere d'un organo straniero, la Commissione per le Adozioni Internazionali, che in Italia autorizza l'attività degli enti che chiedono di svolgere le pratiche dell'adozione internazionale. Gli atti che questi enti dovrebbero potere compiere su incarico e a spese d'istanti abitualmente residenti nella Repubblica sono quelli indicati in cinque punti dell'articolo 31 della Legge italiana 4 maggio 1983 n. 184, che investe l'ente incaricato del compito di espletare all'estero tutta la pratica, fino a concordare con l'autorità straniera l'opportunità di procedere all'adozione. Concordanza che qui, però, dovrebbe dall'ente incaricato essere esplicitamente condizionata alla ratifica dell'Autorità centrale sammarinese. Punto irrinunciabile, sia a tutela della sovranità della Repubblica, sia a rassicurazione e dell'autorità straniera (che tratti con un ente abilitato in uno Stato terzo) e della Commissione italiana per le adozioni internazionali (circa l'assunzione di responsabilità da parte di questo Stato in ordine alla procedura così svolta e ai suoi effetti giuridici). Gli interessati possono utilizzare l'articolo se muniti dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, comma 1, con possibilità di richiederla anche nella situazione e alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 4".

L'art. 9 precisa che l'adozione perfezionata negli Stati aderenti alla Convenzione "è automaticamente efficace di pieno diritto, a norma dell'articolo 23, comma 1 della Convenzione, se certificata conforme ad essa dalla competente autorità dello Stato in cui ha avuto luogo. Il minore adottato all'estero in conformità al comma 1 ha diritto d'ingresso e di residenza permanente nella Repubblica, ed acquista la cittadinanza degli adottanti. L'adozione di cui al comma 1 determina legame di filiazione dell'adottato con gli adottanti, eccettuato il caso dell'art. 10" (art. 9); quest'ultimo fa riferimento all'ipotesi che l'adozione nello stato d'origine non produca "la cessazione del preesistente legame giuri-

dico tra i genitori ed il minore”, la quale può “essere convertita dal giudice in adozione piena e produttiva di tale cessazione se sono stati prestati i consensi previsti dall’art. 4 lettere c) e d) della Convenzione”, vale a dire, dei genitori e del minore alla recisione di ogni legame con la famiglia biologica; in caso contrario, “l’adottato non acquista lo stato di figlio degli adottanti; nondimeno acquista i diritti di mantenimento, istruzione, educazione di cui all’articolo 31 della legge 26 aprile 1986 n. 49, nonché la situazione giuridica familiare propria del figlio secondo il titolo VII della stessa legge e il diritto successorio sammarinese. Egli assume e trasmette il cognome dell’adottante, ovvero del marito se adottato da coniugi; acquista la cittadinanza degli adottanti, il diritto d’ingresso e di residenza permanente nella Repubblica” (art. 10). L’Ufficiale di Stato Civile provvede alla trascrizione della traduzione dell’atto di nascita o del certificato di nascita su richiesta degli adottanti (art. 14).

Pur essendo prevista l’efficacia automatica dell’adozione avvenuta all’estero, e, quindi, non dovendo avere luogo, per tali adozioni, l’affidamento preadottivo, il progetto prevede la vigilanza del Servizio Minori: “avvenuto l’ingresso del minore nel territorio della Repubblica, gli adottanti hanno l’obbligo di informare senza indugio il Servizio Minori, affinché, oltre a esercitare la vigilanza di cui all’articolo 4, svolga opera di consiglio e sostegno ai fini della più corretta assistenza materiale e morale del minore e della sua integrazione familiare e sociale. Qualora rilevi comportamenti dei genitori adottivi inadempienti, o inadeguati, o comunque a lui pregiudizievoli, il Servizio riferisce al giudice per eventuali provvedimenti sulla loro potestà” (art. 12). La famiglia adottiva, dunque, viene equiparata in tutto e per tutto a quella biologica, per cui eventuali condotte dei genitori pregiudizievoli per il figlio avranno rilievo solo quando si traducano in anomalo esercizio della potestà.

Solo se “all’estero non sia pronunciata l’adozione, ma disposto l’affidamento del minore a scopo di adozione nello Stato di accoglienza, si applica l’art. 5 della legge 1999 n. 83. Gli affidatari hanno l’obbligo d’informare senza indugio il Commissario della Legge quale Giudice Minorile dell’avvenuto ingresso del minore nello Stato, nonché l’Autorità competente al rilascio del permesso di soggiorno per il tempo necessario alla definizione del procedimento”: in altre parole, si segue la procedura di delibazione prevista per le adozioni effettuate in Paesi non aderenti alla Convenzione, che si è già descritta.

Pertanto, attualmente il regime dell'adozione internazionale è diverso a seconda del Paese nel quale l'adozione deve avere luogo.

#### **4. L'adozione del minore ultraquattordicenne e del maggiorenne, e l'adozione non legittimante**

Si è detto che la legge n. 49 del 1986 ha disciplinato l'adozione legittimante solo per minori infraquattordicenni, in stato di abbandono; tale legge, peraltro, lascia sussistere, in quanto non derogata, per i minorenni ultraquattordicenni e per i maggiorenni la regolamentazione prevista dallo *ius commune*, derivante, in particolare, dalla riforma di Giustiniano (C. 8, 48, 10) che è già stata richiamata: “l'adozione possibile oggi in San Marino non può più essere, quanto ai suoi effetti, né l'*adrogatio* né la *datio in adoptionem* chiamata *plena*, ma è in via di massima quella chiamata *minus plena*”, ove “il figlio di famiglia, adottato da un estraneo, resta sotto la patria potestà e nella famiglia di suo padre naturale ed entra soltanto di fatto nella famiglia del padre adottivo” (G. RAMOINO, *La successione legittima o ab intestato secondo il diritto sammarinese*, in *Giurisprudenza sammarinese*, 1964, I, p. 120).

I requisiti e la disciplina della adozione di *ius commune* sono stati enucleati dalla giurisprudenza, che qualifica l'istituto quale contratto o *actus legitimus*. In particolare, “secondo il diritto comune i requisiti per procedere all'adozione sono i seguenti: 1) l'adottante non deve avere figli legittimi, legittimati o adottivi; 2) l'adottante deve avere compiuto sessant'anni riducibili a quaranta dal giudice o ulteriormente, ma non oltre i venticinque compiuti, dal potere sovrano e cioè dal Consiglio Grande e Generale, ove concorra una giusta causa; 3) l'adottante deve superare di almeno diciotto anni l'età dell'adottato; 4) l'adottante e l'adottato devono dare il loro consenso; se l'adottato è minore degli anni ventuno compiuti deve esistere il consenso dell'ascendente che esercita la patria potestà o del Consiglio di Famiglia; l'adottato che ha compiuti i quattordici anni deve essere presente all'atto di adozione e, ove non si opponga ad essa, si presume che vi consenta” (Sentenza Commissario della Legge F. Viroli 26 luglio 1974, in *Giurisprudenza sammarinese*, 1970-80, p. 331). Con riferimento alla eventuale nullità è stato precisato che “vero è che l'adozione si trova definita di regola come un *actus* o come un *contractus legitimus* [...], nel senso che è un atto o un contratto, la validità del quale è condizionata

all'osservanza rigorosa delle formalità stabilite dalla legge e all'*omologatio* del *magistratus*: che è il significato che va dato, in questo contesto, all'aggettivo *legitimus*. Ma ciò non comporta che l'atto sia valido una volta che quelle formalità siano state osservate [...] che non è possibile concepire un'*adoptio temporalis* (l'aveva già detto Labeone e ripetuto Paolo: D. 1, 7, 34), e che è altrettanto impossibile che l'adottante possa revocare l'atto di adozione o sciogliere il contratto (le volte che l'adozione viene qualificata contratto), di sua volontà sulla base di motivi sopravvenuti anche se, come si legge nella sentenza impugnata, "di estrema gravità". Ma l'assimilazione dell'adozione alla filiazione naturale non può essere spinta fino al punto da obliterare una distinzione fondamentale: che la prima è un *actus* o un *contractus*; la seconda no. Sicché, se l'atto per un vizio della volontà (violenza, errore, dolo), non nasce o nasce in radice nullo, deve essere dato ingresso all'azione che chiede la dichiarazione di codesta nullità" (Sentenza Giudice delle Appellazioni Civili G. Cassandro 28 giugno 1976, *Giurisprudenza sammarinese*, 1970-80, p. 183 ss.).

Osserva la dottrina: "il pubblico atto di adozione è stipulato da notaio sammarinese alla presenza del Commissario della Legge il quale interviene per sanare, autorizzare, concedere, occorrendo la diminuzione del limite di età. In merito all'intervento del magistrato nell'atto di adozione, deve notarsi che in materia di volontaria giurisdizione, i dottori distinguono la volontaria propriamente detta e la onoraria; la prima si esplica in un interesse meramente privato, l'altra intende imprimere carattere di solennità a certi atti che altamente interessano l'ordine sociale. Gli atti di quest'ultima natura, tenendo più all'*imperium* che alla *jurisdictio*, vengono annessi alla dignità di una certa funzione e differenziano dagli ordinari atti giudiziari. Così avviene riguardo all'adozione, la conferma della quale è inerente all'alta funzione del Commissario della Legge in cui l'*imperium* si manifesta luminosamente. Ciò è confermato dall'alta autorità del Voet (Comm. ad Pand., Lib. II, tit. I, parag. 38): "siccome poi, concessa la giurisdizione, reputasi parimenti concesso tutto ciò senza cui non potrebbe essere esercitata, non è da meravigliare che ad essa sia inerente l'imperio, il quale altro non è se non la potestà di comandare, costringere e punire. Laonde nemmeno negli atti di volontaria giurisdizione manca l'imperio, dicendo Giustiniano che l'adozione viene fatta per imperio del Magistrato; non già perché l'imperatore costringa chicchessia all'adozione ma perché, intervenuta una volta l'adozione mediante la libera volontà dell'adottante e dell'adottato, il pretore la guarentisce con la sua au-

torità, affinché nessuno contrarii ciò che sotto la sua autorità e sorveglianza venne operato; in modo analogo a ciò che fa il Giudice quando pronuncia, nei giudizi divisorii, la distribuzione delle cose, a tenore di quanto fu convenuto tra i litiganti” (F. VIROLI, *Diritto delle persone e della famiglia*, in *La tutela del minore nel nuovo diritto di famiglia. Osservazioni di diritto comparato*, Atti del Convegno del 30 settembre 1987, San Marino, 1989, p. 33 s.).

Riguardo all'intervento del giudice nell'atto pubblico di adozione non possono che sollevarsi perplessità. Infatti, l'atto pubblico di adozione è l'atto con il quale il notaio (in qualità di pubblico ufficiale) raccoglie il consenso dell'adottante e dell'adottato, verificata la presenza dei requisiti di legge (oltre che della capacità delle parti): l'intervento del giudice – sebbene in volontaria giurisdizione – dovrebbe essere preventivo (quando si tratti, ad esempio, di autorizzare l'adozione da parte del quarantenne), ovvero successivo, di eventuale natura omologatoria, diretta all'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità formale e sostanziale. In realtà, non è chi non veda come l'intervento del giudice nell'*adoptio minus quam plena* debba considerarsi superato, e ciò per alcune ragioni che derivano proprio dall'interpretazione del passo del Voet sopra riportato. In primo luogo, si dice che una volta avvenuta l'adozione, “il pretore la guarentisce con la sua autorità, affinché nessuno contrarii ciò che sotto la sua autorità e sorveglianza venne operato”: l'intervento sembra avere la tipica funzione di garantire pubblicità alla adozione, affinché (in ragione dei diritti successori spettanti all'adottato) nessuno possa metterla in discussione, successivamente alla morte dell'adottante. Ebbene, tale funzione è attualmente assicurata sia dal fatto che l'atto di adozione ha la forma dell'atto pubblico, sia dall'annotamento dell'atto nei registri dello Stato Civile. E' ben vero che l'art. 53 della legge 12 agosto 1946 n. 43 stabiliva che “l'adozione produce i suoi effetti dalla data del provvedimento che la pronuncia”, lasciando supporre un provvedimento costitutivo del giudice. In realtà, non è chi non veda come la norma faccia riferimento alla adozione disciplinata dallo *ius commune* che si è descritta, ove non è mai il magistrato che pronuncia l'adozione, ma tale disposizione doveva essere letta in coordinamento con quanto stabilito nel Titolo XIII della legge n. 43 del 1946, ove all'art. 103 si prescrive che “nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri, se non è disposta per legge ovvero non è ordinata dall'autorità giudiziaria”: nel caso dell'adozione, il privato avrebbe dovuto richiedere l'annotazione all'Ufficiale di Stato Civile, il quale, ai sensi

dell'art. 108 avrebbe dovuto interpellare il Tribunale Commissariale, perché impartisse le disposizioni necessarie con apposito provvedimento. Il Titolo V della legge sullo stato civile (disciplinante, appunto, l'adozione) è stato abrogato espressamente dall'art. 145 della legge 26 aprile 1986 n. 49, sul presupposto (erroneo) che l'adozione legittimante disciplinata da quest'ultima legge fosse ormai l'unica possibile nell'ordinamento sammarinese. In realtà ciò non è, come si è dimostrato, perché l'*adoptio semiplena* non è istituito che contrasta con le disposizioni della n. 49 del 1986, essendo completamente diverse le finalità delle due adozioni.

E' interessante evidenziare che la legge n. 49 del 1986 non abroga, invece, la legge 25 giugno 1975 n. 14, recante, appunto "disposizioni in materia di adozione", che regola l'adozione legittimante da parte "dei coniugi sammarinesi, o forensi residenti anagraficamente nel territorio della Repubblica", le disposizioni della quale si pongono in contrasto evidente con quelle della legge n. 49 del 1986, soprattutto con riferimento ai requisiti, attesa l'identità degli effetti. Ne consegue che le disposizioni di tale legge non possono più trovare applicazione, essendo derogate dalla legge n. 49 del 1986, sì che ormai si danno solo due forme di adozione: quella legittimante, di cui alla legge n. 49 del 1986 e successive modifiche ed integrazioni, e quella regolata dallo *ius commune* (con i requisiti sopra descritti), che riguarda espressamente e propriamente il maggiorenne ovvero il minorenne non adottabile ai sensi della legge n. 49 del 1986. Tuttavia, a meri fini argomentativi per la soluzione del problema di cui ci occupiamo, si segnala che l'art. 6 della legge n. 14 del 1975 attribuiva al Tribunale Commissariale la competenza "ad accertare, in base ad istanza motivata dell'Ufficiale dello Stato Civile, la sussistenza dei requisiti prescritti dalla presente legge in relazione a richieste di iscrizione nei registri di Stato Civile ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nel titolo XIII della legge 12 agosto 1946 n. 43 e nell'art. 4 della legge 28 marzo 1974 n. 26", manifestando la corretta portata dell'intervento del giudice nel procedimento adottivo.

Pertanto, l'*adoptio semiplena* può avere luogo solo in presenza dei requisiti individuati dallo *ius commune*, per atto pubblico, di cui deve essere richiesto l'annotamento nei registri di stato civile. L'Ufficiale di Stato Civile attiverà il procedimento di cui all'art. 108 della legge n. 43 del 1946, richiedendo al Tribunale Commissariale di impartire istruzioni con apposito provvedimento.

Recentemente la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire gli aspetti tuttora controversi (sentenza Commissario della Legge 2 ottobre 2009, nella causa civile n. 191 del 2006, inedita). In una fattispecie nella quale era stata adottata per atto pubblico la figlia della madre da parte del marito di questa, l'Ufficiale di Stato Civile aveva rifiutato l'annotazione dell'atto pubblico di adozione nei registri dello stato civile: contro tale decisione l'adottante e l'adottato avevano agito giudizialmente, richiedendo che il Commissario della Legge impartisse all'Ufficiale di Stato Civile l'ordine di trascrizione. In via preliminare, è stata accertata la permanenza dell'istituto dell'*adoptio semiplena* nell'ordinamento sammarinese, in quanto la finalità è diversa da quella dell'adozione legittimante dei minori infra quattordicenni: "l'*adoptio semiplena* [...] sopravvive all'intervento riformatore del 1986 [...] in quanto istituto dettato per finalità diverse, ed a tutela di interessi ulteriori, rispetto a quelli considerati dalla legge medesima; l'*adoptio semiplena* appare dunque affiancarsi – piuttosto che sovrapporsi – all'adozione colà regolata, trovando la sua applicazione nella sussistenza dei requisiti del tutto differenti, e producendo effetti a loro volta diversi rispetto a quanto stabilito e determinato dalla seconda. Ne consegue pertanto che ad oggi sono riconoscibili all'interno dell'ordinamento giuridico sammarinese le seguenti due forme di adozione: quella legittimante, di cui alla legge 26 aprile 1986 n. 49 e successive modifiche, e l'*adoptio semiplena* così come regolata dallo *ius commune*". Si è risolto, poi, il problema della trascrizione nei registri dello stato civile: "è di tutta evidenza come la trascrizione dell'*adoptio semiplena* intervenuta, sia senz'altro da ammettersi in ragione delle enormi peculiarità esistenti nella presente fattispecie ed in funzione dell'interesse del minore coinvolto. Attraverso essa <l'adottata> potrà finalmente raggiungere "pubblicamente" quell'uguaglianza sia sostanziale che formale con tutti gli altri componenti della famiglia, evitando (o quanto meno attenuando) ogni ulteriore occasione di disagio derivante dal proprio *status* personale. Diversamente optando invece persisterebbe la possibilità di ulteriore imbarazzo per l'interessata, eventualità quest'ultima alquanto lesiva e pertanto assolutamente da evitare, stante la presenza di un nucleo familiare già consolidato, nonché la convivenza della minore sin dalla tenera età con gli altri figli generati dall'unione della propria madre con l'adottante medesimo, che è anche suo coniuge. La trascrizione nei registri dello stato civile, in virtù degli elementi specifici della presente fattispecie, costituisce indispensabile attuazione dell'interesse del minore".

In conformità con la configurazione dell'istituto, alla adozione non segue l'acquisto da parte dell'adottato della cittadinanza dell'adottante, mentre, relativamente al cognome, l'art. 54 della legge 12 agosto 1946 stabiliva che "l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo aggiunge al proprio. L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell'adottante. Se l'adozione è compiuta da entrambi i coniugi, l'adottato assume il cognome del marito" (per l'applicazione di tale disciplina cfr. sentenza Commissario della Legge 24 giugno 1998, nella causa civile n. 161 del 1998, inedita). Tale norma, come detto abrogata dalla legge n. 49 del 1986, non fa che esprimere gli effetti che per lo *ius commune* si riconducono alla *adoptio semiplena*, per cui viene invocata quale verbalizzazione di tali disposizioni, e non certo a titolo di *ius proprium*. L'adottato acquista, naturalmente, i diritti successori nei confronti dell'adottante, senza perdere quelli derivanti dalla filiazione legittima o naturale.

La delibazione del provvedimento straniero che dispone adozione *ex art. 44 lett. b)* della legge italiana n. 184 del 1983 produce in San Marino esclusivamente gli effetti dell'*adoptio semiplena*.